

Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus

Sede Legale: Strada Cassinetta 25
Abbiategrasso (MI)
CF 82000770154
P.IVA 09345870159

Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>ex</i> D.L	gs. 231/2001
Povisione approvate del Consiglio di Amministrazione in dete 10.07.2021	
Revisione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19.07.2021	
La riproduzione di questo documento o di parte di esso è permessa solo se preventivamente auto Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus per distribuzione all'interno della stessa o c di Maurizio Cappelletti e C., in tutti gli altri casi.	
	alua
Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - o	riius pag. Z

INDICE

A) P.	ARTE GENERALE	8
1 IL	DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	9
1.1	Il regime della responsabilità amministrativa	9
1.2	LE SANZIONI (ARTT. 9-19)	11
1.2.1	Le sanzioni pecuniarie (artt. 10-12)	11
1.2.2	Le sanzioni interdittive (artt. 13-17)	12
1.2.3	Le misure cautelari (art. 45)	14
2 L'	'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO"	EX
D.LG	S. 231/2001	16
2.1	Premessa	16
2.2	OBIETTIVI E FUNZIONE DEL MODELLO	17
2.3	STRUTTURA/DIVISIONE DEL MODELLO	20
2.4	Adozione e approvazione del Modello	20
3 V	ERIFICA SULL'EFFICACIA DEL MODELLO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
3.1	IDENTIFICAZIONE E REQUISITI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
3.1.1	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	22
3.1.2	Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza	23
3.1.3	CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
3.1.4	Flussi informativi e Organismo di Vigilanza	24
3.1.5	VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO	25
4 F	ORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	26
4.1	Premessa	26
4.2	FORMAZIONE E COMUNICAZIONE VERSO I DIPENDENTI	26
4.3	FORMAZIONE E COMUNICAZIONE VERSO ALTRI DESTINATARI	27

5	MC	DDELLO, CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE	27
B)	PAI	RTE SPECIALE: REATI E SANZIONI	28
1	DES	STINATARI DELLA PARTE SPECIALE	28
2	I RE	EATI	28
2.1	. R	EATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)	29
2.2	D	PELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS)	32
2.3	D	PELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)	33
2.4		ALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI	34
2.5		DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS. 1)	35
2.6		REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)	36
2.7		DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)	38
2.8		RATICHE DI MUTILAZIONI DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1) E DELITTI CONTRO LA	50
	Р	ersonalità individuale (Art. 25-quinquies)	39
2.9	Ν	\emph{M} arket abuse. Manipolazione di mercato e abuso di informazioni privilegiate (\emph{A} rt. 25 -sexies)	39
2.1	.0 O	MICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA	
	Т	utela della salute e della sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies)	40
2.1	1 R	EATI DI RICETTAZIONI, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,	
	N	ionché autoriciclaggio (Art. 25-octies)	41
2.1	2 D	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)	41
2.1	.3 In	NDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIAR	IA
	(/	Art. 25-decies)	42
2.1	.4 R	eati ambientali (Art. 25-undecies)	42
2.1	.5 R	EATI PER L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES)	47
2.1	.6 R	AZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES)	47
2.1	.7 R	Reati transnazionali. Riciclaggio e crimini transnazionali (Legge 146/2006)	48
2.1	.8 F	RODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO	
	Е	SERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES)	48
2.1	.9 R	Reati tributari (Art. 25-quinquesdecies)	48
2.2	.O C	CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES)	50
3	ARI	EE A RISCHIO 5	00
C)	CO	DICE ETICO 5	54
1	PRI	EMESSA 5	65

2	LA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "CITTÀ DI ABBIATEGRASSO"- ONLUS	57
3	DESTINATARI	610
A.	Dipendenti	610
В.	DIPENDENTI IN POSIZIONE DI RESPONSABILITÀ	621
C.	Collaboratori esterni e volontari	621
4	MODALITÀ D'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	63
5	SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	63
6	DOVERE DI IMPARZIALITÀ	63
7	CONFLITTO D'INTERESSI	64
8	UTILIZZAZIONE DEI BENI	64
9	AMBIENTE E SICUREZZA	64
10	GESTIONE E UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI	65
11	RAPPORTI ISTITUZIONALI	65
A.	Con l'esterno	65
В.	CON GLI OSPITI	65
C.	Con i Fornitori	66
D.	CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI	66
12	COMUNICAZIONI SOCIALI	67
13	PROCEDURE ATTUATIVE	67
14	MODALITA' DI DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO	67
D):	SISTEMA DISCIPLINARE	68
1	LA FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	69

2	MISURE VERSO I LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI	69
3	MISURE VERSO LAVORATORI DIPENDENTI DIRIGENTI	70
4	MISURE VERSO AMMINISTRATORI E REVISORI	70
5	MISURE VERSO FORNITORI, PROFESSIONISTI, COLLABORATORI E CONSULENTI	71
6	LE SANZIONI PER I VOLONTARI	71
	COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE E DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO I NNO	DEL 71
E)	PRINCIPI E MODALITA' OPERATIVE PER LE AREE A RISCHIO	72
1	PROCEDURE ADOTTATE	73
1.1	Principi generali di comportamento	73
2	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	75
3	PROCEDURE OPERATIVE SPECIFICHE	76
3.1	PROCEDURA 1. GESTIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA	76
3.2	PROCEDURA 2. GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	78
3.3		80
3.4		
	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "CITTÀ DI ABBIATEGRASSO"-ONLUS E/O A TERZI RELATIVE ALLA SITUAZIONI	E
	ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "CITTÀ DI	
2 -	ABBIATEGRASSO"-ONLUS	82
3.5		
3.6 3.7		85
3.7	PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO	86
PRE	MESSA	86
	PONSABILITÀ	86
	OCEDURE OPERATIVE	87
3.8		89
	MESSA	89

RESPONSABILITÀ E PROCEDURE OPERATIVE	
3.9 PROCEDURA 9 GESTIONE E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI	89
Premessa	89
Responsabilità	90
ASPETTI DI CARATTERE GENERALE	90
3.10 PROCEDURA 10. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI (CD. "WHISTLEBLOWING")	92
3.11 PROCEDURA 11. GESTIONE DEI RISCHI TRIBUTARI	94
F) DISEGNO ORGANIZZATIVO	96

A) Parte Generale

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa

L'introduzione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 rappresenta una evoluzione dei principi del diritto penale classico in base al quale, prima di tale provvedimento, l'ente non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile di un reato (societas delinquere non potest). L'entrata in vigore della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche rappresenta un chiaro segnale del Legislatore di voler punire anche la società.

Con l'avvento del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 denominato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito Decreto), si introduce, per la prima volta nell'ordinamento italiano, un sistema di responsabilità amministrativa per gli enti come diretta conseguenza dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi (art. 5) da parte di:

- soggetti apicali che rivestono funzioni di rappresentanza e di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali: i lavoratori subordinati (art. 2094 c.c.); i prestatori di lavoro (art. 2095 c.c.); tutti i soggetti esterni che, direttamente o indirettamente, collaborano con l'ente e che sono tenuti ad eseguire l'incarico sotto la direzione e controllo dei vertici dell'ente.

L'ente, quindi, è responsabile:

- quando coloro che hanno commesso il reato hanno agito per favorire l'ente stesso, anche se dalla condotta criminosa non hanno ricavato alcun vantaggio personale;
- quando coloro che hanno commesso il reato ne hanno ricevuto vantaggio, a meno che risulti dimostrabile che coloro che hanno agito erano mossi dall'esclusivo interesse personale o di terzi diversi dall'ente;
- anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

In ogni caso, anche nei confronti dell'ente, trovano applicazione i principi fondamentali dell'ordinamento penale (Sezione I).

In particolare:

- l'ente può essere sottoposto a sanzioni solo in base ad una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto di reato (art. 2);
- l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che, secondo una legge successiva non costituisce più reato (art. 3).

Il legislatore non esaurisce la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 con una valutazione di colpevolezza automatica, né semplicemente in un difetto di vigilanza: infatti l'ente può dimostrare, attraverso

l'adozione di un efficace modello di comportamento calibrato sul rischio di commissione del reato e sul suo impedimento, la volontà di conformità all'ordinamento giuridico.

La responsabilità degli enti è definita *amministrativa* poiché, nel nostro ordinamento, la responsabilità penale sussiste solo in capo alla persona fisica. Tuttavia, come sostenuto da più parti, si tratta di una *finzione* nel senso che, se si considera che le sanzioni applicabili agli enti sono molto simili a quelle utilizzate dal sistema penale, è facile intuire la vicinanza tra i due ambiti di responsabilità. La stessa *Relazione al Decreto*, parla di *tertium genus* di responsabilità avente natura extrapenale che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quello amministrativo. Per facilitare la comprensione delle norme, occorre fare chiarezza sulla terminologia utilizzata dal Legislatore.

Nella rubrica del Decreto si parla di **persone giuridiche** che, nel linguaggio del diritto, si riferiscono ad un complesso organizzato di persone e beni al quale l'ordinamento attribuisce la capacità giuridica intesa nel senso della capacità di essere destinatario di diritti e di obblighi, e la capacità di agire intesa come la facoltà di compiere atti giuridici che producono effetti nell'ordinamento.

La personalità giuridica è associata al concetto di **autonomia patrimoniale perfetta**: per le obbligazioni assunte, risponderà esclusivamente l'ente con il proprio patrimonio. Il Decreto viene applicato sia agli enti dotati di personalità giuridica (es. società di capitali), sia agli enti privi di personalità giuridica (es. società di persone, associazioni non riconosciute).

Le fattispecie di reato alle quali si ricollega la responsabilità amministrativa degli enti sono individuate nella sezione III del Decreto, dagli artt. 24 a 26.

Affinché sussista la responsabilità dell'ente è necessario che siano riconosciuti tutti i presupposti:

- venga commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- l'autore del reato sia uno dei soggetti indicati nell'art. 5;
- i reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali, qualora da parte di questi ultimi vi sia stata una colposa violazione degli obblighi di direzione e vigilanza.

Si parla spesso di **colpa di organizzazione**: l'ente è riconosciuto responsabile per non aver adottato un efficace sistema organizzativo in grado di prevenire e gestire il rischio di commissione del reato.

Tale criterio soggettivo d'imputazione della responsabilità si atteggia in maniera diversa a seconda che il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale (art. 5 co. 1 lett. a) ovvero da soggetti sottoposti (art. 5 co. 1 lett. b). Nel primo caso l'ente dovrà dimostrare (con inversione dell'onere della prova generalmente a carico della pubblica accusa) di aver efficacemente adottato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Nel secondo caso, l'art. 7 prevede che l'ente sia responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile "dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza": quest'ultima è da ritenersi esclusa (con conseguente esonero dalle responsabilità) "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di

organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi". L'onere della prova è posto a carico della pubblica accusa.

Affinché l'impresa sia punibile, è altresì necessario, secondo quanto previsto dall'art. 5, che il reato sia stato realizzato nell'interesse o vantaggio della stessa. La giurisprudenza ritiene che non si tratta di endiadi bensì di elementi alternativi uno all'altro di modo che si possa ritenere sussistente la responsabilità dell'ente anche in presenza di uno solo di tali elementi.

L'*interesse* ha un'indole soggettiva, riferibile alla sfera volitiva del soggetto che agisce. È suscettibile di una valutazione *ex ante*. Pertanto la persona fisica non deve aver agito contro l'ente; quando abbia agito nel suo interesse personale, ai fini dell'imputazione della responsabilità dell'ente, è necessario poi che tale interesse sia quanto meno coincidente con quello dell'ente.

La sussistenza dell'interesse richiede di valutare se l'azione sia stata compiuta con l'obiettivo di realizzare una futura utilità per l'ente. Deve essere valutato l'elemento soggettivo dell'autore antecedente il compimento della condotta contestata.

Il *vantaggio* ha invece una caratterizzazione oggettiva ed opera *ex post*. Anche in assenza di una fine *pro societate*, la realizzazione di un vantaggio da parte dell'ente, come conseguenza della commissione del reato da parte di un soggetto che lo rappresenti, è in grado di incardinare la responsabilità (salva la verifica dei criteri di imputazione soggettiva).

In altre parole, il termine "vantaggio" può essere interpretato nel senso di profitto, come arricchimento economico, come beneficio patrimoniale che l'ente ottiene dal reato. In particolare con il termine vantaggio si suole considerare anche il rafforzamento della posizione dell'ente sul mercato, in conseguenza del reato.

Obiettivo del presente Manuale, dopo un'attenta riesamina del Decreto e delle sanzioni ai reati commessi, è quello di individuare, coerentemente con il settore di attività dell'ente, i rischi legati alla commissione dei reati previsti dalla legge.

1.2 Le sanzioni (artt. 9-19)

Il decreto prevede un apparato sanzionatorio articolato costituito dalle seguenti misure:

- la sanzione pecuniaria;
- la sanzione interdittiva;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza (applicabile solo quando viene altresì applicata una sanzione interdittiva).

È sempre disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato.

1.2.1 Le sanzioni pecuniarie (artt. 10-12)

È sempre applicata con natura afflittiva e non risarcitoria, diretta a punire l'ente nel cui ambito è stato commesso l'illecito e non a reintegrare un danno patrimoniale subito da terzi: viene riconosciuta una funzione di prevenzione generale.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L'importo di una quota è compreso tra un valore minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

Lo scopo della previsione delle "quote", anziché di sanzioni irrogate tra un minimo ed un massimo, è quello di consentire al Giudice l'applicazione di una sanzione che risulti concretamente afflittiva, perché calibrata sull'effettiva situazione economica e patrimoniale dell'ente. Nell'individuare il numero di quote applicabili il Giudice deve tener conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di illeciti (art. 11).

L'importo di ogni singola quota terrà conto delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica. L'art. 12 prevede altresì una serie di ipotesi per le quali si provvede ad una riduzione della sanzione pecuniaria:

- Riduzione della metà, con pena mai superiore a € 103.000,00
 - o l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - la tenuità del fatto non riguarda il reato commesso, bensì il grado di coinvolgimento dell'ente;
 - o il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

In tali casi, inoltre, non si applica mai la sanzione interdittiva.

- Riduzione da un terzo alla metà
 - o l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La sanzione pecuniaria non può comunque mai essere inferiore ad € 10.329,00.

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27).

1.2.2 Le sanzioni interdittive (artt. 13-17)

Hanno per oggetto la specifica attività dell'ente e si applicano esclusivamente nei casi previsti dalla legge e alla presenza di almeno una tra le seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, il reato è stato agevolato da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione di illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni e consistono in:

 interdizione dall'esercizio dell'attività (comporta altresì la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività);

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La scelta della sanzione interdittiva applicabile è rimessa al Giudice al quale spetta di individuare quella che offre maggiori garanzie nel prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Le sanzioni interdittive possono esser applicate anche in via cautelare, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità dell'ente. I criteri di scelta delle sanzioni interdittive sono quelli utilizzati per le sanzioni pecuniarie (art. 11).

In alternativa all'applicazione della sanzione interdittiva, il giudice può disporre la nomina di un commissario giudiziale che prosegua l'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva applicata, qualora ricorrano uno dei seguenti presupposti:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Può essere disposta **l'interdizione definitiva** dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17):

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà nel caso in cui il reato sia posto in essere nella forma del **tentativo**.

Inoltre, il giudice può ricorrere a sanzioni *di fatto*, che possono danneggiare l'ente anche irrevocabilmente, sia in termini economici sia in termini di immagine, attraverso:

 Pubblicazione della sentenza della condanna (art. 18). Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali da lui scelti e mediante affissione all'albo del Comune dove l'ente ha sede. Lo scopo di tale pena è quello di portare a conoscenza del pubblico la condanna comminata dall'ente. L'obbligo di pubblicazione è applicabile solo nei casi in cui venga altresì applicata una sanzione interdittiva.

Confisca (art. 19). Con la sentenza di condanna il giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al soggetto danneggiato. Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che il profitto del reato oggetto della confisca si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico (contratto), non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone. Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto di confisca non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, quali ad esempio quelli del "profitto lordo" e del "profitto netto"; nel contempo, tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un'irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l'ente, adempiendo al contratto, che pure ha trovato la sua genesi nell'illecito, ponga in essere un'attività i cui risultati economici non possano essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato.

Da ultimo, le stesse Sezioni Unite sono nuovamente intervenute sulla questione, specificando che con l'espressione "prezzo del reato" va individuato il compenso dato o promesso ad una determinata persona come corrispettivo per la esecuzione dell'illecito, ovvero il fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il delitto; la diversa nozione di "profitto del reato" va invece interpretata come il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, vantaggio da intendersi non già quale utile netto o reddito, bensì come beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, che in tal senso si contrappone chiaramente al prezzo del reato, nella cui nozione non può essere compresa alcuna utilità economica ricavata dal reato.

1.2.3 Le misure cautelari (art. 45)

Il Decreto prevede la possibilità per il giudice, su richiesta del pubblico ministero, di adottare le misure cautelari. Nella pratica si tratta delle medesime misure previste in materia di sanzioni interdittive (art. 9 comma 2).

Lo scopo dell'applicazione di misure cautelari è quello di anticipare alla fase preliminare del procedimento penale, le misure interdittive che potrebbero rivelarsi inefficaci se applicate soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

L'applicazione delle misure è subordinata alla sussistenza di due requisiti:

- la presenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente;
- il concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole.

Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Il Decreto prevede altresì il ricorso alle misure cautelari reali del **sequestro preventivo** (art. 53) e del **sequestro conservativo** (art. 54). Il primo può essere applicato in tutti i casi in cui si può

procedere a confisca (art. 19 – prezzo o profitto del reato); il secondo può essere disposto se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato: oggetto della misura sono i beni mobili e immobili dell'ente o le somme o cose allo stesso dovute.

Il Decreto si occupa poi di disciplinare:

- la reiterazione dei reati (art. 20), che occorre quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito amministrativo dipendente da reato, ne commetta un altro nei cinque anni successivi;
- la pluralità di illeciti, che ricorre quando l'ente è responsabile di una pluralità di reati commessi con un'unica azione o nell'ambito dello svolgimento della medesima attività;
- la prescrizione (art. 22), che si verifica nel termine di cinque anni dalla data di commissione del reato;
- l'inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23), disponendo che chi trasgredisce agli obblighi e ai divieti inerenti questo tipo di sanzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2 L'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ex D.Lgs. 231/2001

2.1 Premessa

L'ente risponde in sede penale se:

- è stato commesso uno dei reati previsti dal decreto;
- il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- l'ente non si è dotato di un modello organizzativo idoneo per la prevenzione dei reati;
- l'ente si è dotato di un modello organizzativo idoneo ma lo stesso non è stato efficacemente adottato.

Risulta dunque fondamentale l'aspetto organizzativo dell'ente. Infatti, il Legislatore, si preoccupa di prevenire la commissione di taluni reati che prevede, accanto alla responsabilità della persona fisica, anche la responsabilità dell'ente. Dal canto suo, l'ente ha sicuramente un interesse, non solo economico, ad evitare conseguenze pregiudizievoli patrimoniali e non patrimoniali.

Per far ciò, lo strumento fornito dal Decreto è appunto l'adozione di un Modello di Organizzazione, dotato di precise ed efficaci procedure, sul cui funzionamento sovraintende l'Organismo di Vigilanza, previsto dallo stesso Decreto. L'adozione e l'implementazione di un modello organizzativo costituisce un'esimente specifica dalla responsabilità amministrativa per gli enti. La finalità del modello di organizzazione, gestione e controllo è quella di ridurre, ovvero evitare, comportamenti illeciti sanzionabili in capo all'ente. In modo particolare, nel caso in cui il reato sia commesso da "soggetti apicali", la colpevolezza è presunta, a meno che l'ente non sia in grado di dimostrare di:

- aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza di tali modelli, attraverso un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- dimostrare che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il modello organizzativo è inserito nel più ampio contesto della *governance*; in generale, nel sistema tradizionale italiano la responsabilità è attribuita al Consiglio di Amministrazione, o quando non presente, all'Assemblea dei Soci, che nomina un *comitato per il controllo interno* che riferisce periodicamente al Consiglio stesso o all'Assemblea, proponendo, quando necessario, eventuali correttivi.

2.2 Obiettivi e funzione del Modello

L'adozione di un modello di organizzazione è facoltativa e non obbligatoria. La mancata adozione del Modello non comporta l'applicazione di alcuna sanzione ma espone pericolosamente l'ente a conseguenze dannose, sia sul piano economico che su quello dell'immagine, che possono mettere a repentaglio, nei casi più gravi, la prosecuzione delle attività.

L'adozione del Modello si rende ancor più necessaria dall'introduzione dell'art. 25 septies (da parte della L. 123/2007 – Misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) il quale sancisce la responsabilità dell'ente in caso di lesioni colpose gravi e gravissime ovvero di omicidio colposo derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, in materia di infortuni sul lavoro, l'art. 30 prevede che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

A ciò si aggiunga che molti regolamenti approntati dagli organi di controlli preposti ai diversi settori dell'imprenditoria italiana, prevedono l'adozione del modello di organizzazione quale presupposto per il riconoscimento di determinate qualifiche o certificazioni. Il Modello deve garantire di (art. 6):

- individuare le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ai quali si aggiunge l'esigenza di:

garantire l'idoneità dello stesso in relazione alla commissione di determinati reati;

attribuire all'Organismo di Vigilanza sufficienti poteri d'iniziativa e di controllo.

Ciò premesso, la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus , sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività dell'ente, a tutela dell'immagine propria e del lavoro dei propri dipendenti, al fine di garantire il corretto perseguimento del proprio oggetto sociale, ha adottato con regolare delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2014 ed efficacemente attuato il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Adottare il Modello vuol dire:

- dotarsi di validi strumenti atti a sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus affinché perseguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, ovvero non contrari alle disposizioni di legge;
- creare un'occasione ad hoc per la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" onlus per rivedere i principali processi intervenendo su non conformità e anomalie;
- attribuire alla Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" onlus un valore aggiunto.

La condizione esimente dalle responsabilità penali della società deriva dalla realizzazione di un modello organizzativo idoneo, attivato da opportuni meccanismi e operante tramite dinamiche che coinvolge tutto il personale direttamente e indirettamente coinvolto, e opportunamente monitorate dall'Organismo di Vigilanza appositamente previsto. I presupposti della realizzazione della condizione esimente in questione sono fondamentalmente basati su alcuni interventi organizzativi e di *governance* comprendenti:

- una mappatura dei rischi;
- la statuizione delle procedure operative e delle responsabilità degli organi ai vari livelli in ordine ai processi sensibili definiti nella mappatura;
- l'istituzione di un adeguato sistema di controllo in ordine alla corretta applicazione delle procedure.

Il modello organizzativo inoltre comprende:

- un sistema sanzionatorio;
- un sistema informativo atto ad alimentare i flussi di informazione, anche verso l'Organismo di Vigilanza;
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza competente e adeguato in relazione alle caratteristiche dell'ente, in grado di agire con imparzialità e autonomia di poteri, e controllare nel continuo il corretto funzionamento del modello organizzativo complessivamente inteso e valutare la necessità di aggiornamenti e modifiche.

Il Modello di organizzazione "giuridicamente" rilevante è quello dotato di **idoneità, efficacia** e **adeguatezza**.

L'idoneità riguarda il momento dell'adozione del Modello. Quest'ultimo è idoneo quando riporti:

- un'analisi dei rischi che consenta di individuare le attività dell'ente che possono dare luogo alla commissione di reati presupposto della responsabilità dello stesso;
- l'indicazione delle misure adottate in relazione allo svolgimento dell'attività dell'ente;

- la previsione di obblighi di informazione;
- la creazione di un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle disposizioni organizzative.

Il Modello è altresì idoneo quando sia in grado di individuare *ex ante* il reato che si è consumato, aggirando lo stesso. L'**efficacia** riguarda la fase dell'attuazione. Si definisce tale il Modello che abbia scongiurato, o possa scongiurare, la commissione dei reati presupposti. L'**adeguatezza** attiene al momento dell'adozione e dell'attuazione. La giurisprudenza ritiene adeguato il Modello che:

- individui i possibili rischi reato, attraverso la mappatura delle attività sensibili;
- preveda disposizioni in ordine alla formazione dei dipendenti, differenziate a seconda delle mansioni operative, stabilendo la realizzazione di corsi di formazione e l'obbligatorietà alla partecipazione;
- a fianco di un sistema disciplinare che punisca chi violi le regole, sia prevista l'effettuazione di controlli a sorpresa sulle attività sensibili;
- preveda un costante flusso informativo a favore dell'Organismo di Vigilanza;
- comporti l'istituzione di un Organismo di Vigilanza composto da soggetti che possiedano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e di consulenza, nonché dotati di adeguati requisiti di onorabilità.

Ulteriori elementi, in termini di risorse umane, tecnologiche e documentali, possono essere previsti per garantire l'adeguata applicazione del Modello nonché per fornire il necessario supporto all'attività dell'Organismo di Vigilanza (*internal auditing*, legale, controllo di gestione).

Coerentemente con il D.Lgs. 231/2001, l'adozione del Modello da parte della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus ha dunque le seguenti finalità:

- determinare in coloro che operano in nome e per conto della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus la piena consapevolezza di poter incorrere in illeciti passibili di sanzioni penali e amministrative;
- rendere tali soggetti consapevoli che comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni penali e amministrative anche nei confronti della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus;
- sottolineare che comportamenti illeciti, contrari cioè ai principi etici, sociali e normativi, saranno condannati perché contrari agli interessi della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus;
- consentire alla Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" onlus, grazie ad un monitoraggio costante dei processi, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi;
- uniformare il comportamento del personale della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus verso condotte virtuose;
- dotarsi di uno strumento di esclusione della responsabilità della Fondazione Casa di Riposo
 "Città di Abbiategrasso" onlus in caso di reato dei soggetti in posizione apicale o da dipendenti;

- creare una nuova cultura dell'attività di controllo, quale opportunità di salvaguardia della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus stessa;
- garantire una corretta conduzione degli affari e dell'attività della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus a tutela dell'economicità della persona giuridica, attraverso procedure che prevengano il rischio di commissione dei reati o che consentano di gestirne l'accadimento e di valutarne le conseguenze per l'ente;
- proporre soluzioni a eventuali conflitti d'interesse tra management e stakeholder, al fine di evitare comportamenti opportunistici del management;
- garantire la tutela dell'immagine di mercato della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus e la conservazione della propria organizzazione.

2.3 Struttura/Divisione del Modello

Struttura/Divisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001		
CAPITOLI	DESCRIZIONE SINTETICA	
A. Parte Generale.	Introduce la Disciplina della Responsabilità Amministrativa nel nostro ordinamento, individuando l'ambito di applicazione nonché le peculiarità del Modello Organizzativo Esimente.	
B. Parte Speciale. I reati e le sanzioni.	Descrive i reati contemplati dalla Legge nonché le sanzioni che si applicano in caso di comportamenti illeciti, anche in relazione all'ambito di attività dell'ente.	
C. Codice Etico.	Riporta le regole di comportamento, i principi e i valori aziendali sui quali l'ente stesso richiama i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro che direttamente e indirettamente risultano coinvolti nella vita aziendale.	
D. Sistema disciplinare.	Riporta l'elenco delle attività volte a sanzionare le violazioni del codice etico e delle procedure interne previste dal Modello Organizzativo Esimente.	
E. Procedure operative per le aree a rischio.	Descrive le principali procedure operative atte a evitare reati entro le aree a rischio individuate.	
F. Allegati.	Allegati.	

2.4 Adozione e approvazione del Modello

La predisposizione, l'approvazione e l'implementazione del Modello è demandato al Consiglio di Amministrazione tramite apposita delibera.

Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus in data 17/12/2014.

La presente revisione Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione stesso con delibera del 19.07.2021

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus ha istituito, con delibera in data 26/05/2015, successivamente confermata con delibere annuali, un Organismo di Vigilanza, affidato in forma monocratica a:

Ing. Maurizio Cappelletti

la carica di responsabile dell'Organismo di Vigilanza stesso, con le responsabilità specifiche che ne derivano e con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento continuo.

Il Collegio dei Revisori della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus si impegna al rispetto del Modello medesimo, dopo averne preso visione. Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente, ogni modifica sarà rimessa alle competenze del Consiglio di Amministrazione.

3 Verifica sull'efficacia del Modello e l'Organismo di Vigilanza

3.1 Identificazione e requisiti dei membri dell'Organismo di vigilanza

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 presuppongono l'esistenza di un Organismo di Vigilanza istituito allo scopo di prevenire i reati, che sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo cui deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che l'Ente non risponde al reato commesso se prova che:

- a) L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli è stato affidato a un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
- c) Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione, gestione e controllo.
- d) Non è stata omessa né si è rivelata insufficiente la vigilanza da parte dell'organismo preposto di cui alla lettera b).

Il comma 4 dell'art. 6, prevede che gli enti di piccola dimensione non abbiano l'obbligo di istituire un organismo di controllo, che in tal caso risulterebbe in capo all'organo dirigente, allorquando ne abbia competenze e requisiti adeguati e dimostrabili. In ogni caso, l'ente deve usare tutte le cautele necessarie per non delegare responsabilità e poteri a persone di cui conosce la propensione a compiere attività illegali.

L'organismo è dotato dei seguenti requisiti:

- Autonomia rispetto all'ente, al Vertice e al management. L'Organismo opererà libero da pressioni o condizionamenti e non sarà coinvolto nell'attività di gestione dell'ente.
- Indipendenza dalle funzioni dell'ente: il requisito si intende raggiunto quando l'Organismo di Vigilanza venga posto in una posizione gerarchica la più elevata possibile.
 - Nel caso della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" onlus, l'Organismo di Vigilanza avrà come unico referente il Consiglio di Amministrazione.
- Continuità di azione: è necessaria una struttura che operi senza limitazioni di tempo alla vigilanza, al controllo e al monitoraggio del rispetto e dell'adeguatezza del Modello.

Le attribuzioni dell'organismo sono dunque quelle di:

- 1. Vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e quindi esperire indagini e controlli volti ad assicurare che da parte di tutte le persone dell'organizzazione sia quelle in posizione apicale, sia quelle in posizione subordinata, sia verso consulenti e collaboratori vi sia il rispetto delle regole di condotta definite nel modello, e che le procedure ivi previste non siano trascurate, ignorate, ovvero violate.
- Curare l'aggiornamento del modello in relazione alle necessità di adeguamento, verifica e controllo finalizzate alla idoneità del modello medesimo, anche in relazione all'evoluzione della normativa.

L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto da 1 a 5 membri, interni o esterni all'ente, dotato degli idonei requisiti e di autonomia di azione, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione apicale e riporta direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di vigilanza presso la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus risulta monocratico, affidato alla responsabilità di:

• Ing. Maurizio Cappelletti

3.1.1 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del modello, sulla efficace ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati, nonché garantire l'aggiornamento del Modello coerentemente con i cambiamenti aziendali e le modifiche legislative.

L'Organismo inoltre deve:

- controllare periodicamente l'idoneità del Modello al fine di monitorare le aree a rischio considerando che, in ogni caso, la responsabilità primaria del controllo rimane in capo al Vertice direzionale;
- monitorare le aree a rischio coordinandosi con gli altri della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus; si ricorda che a tal fine l'Organismo deve essere costantemente

informato sulla evoluzione delle attività e avere libero accesso a tutta la documentazione dell'ente rilevante per i fini a cui è preposto;

- aggiornare periodicamente le aree di attività a rischio nell'ambito della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus. A tal fine il management e gli addetti al controllo delle singole funzioni dell'ente dovranno segnalare all'OdV le eventuali situazioni che possono esporre l'ente al rischio reato;
- effettuare periodicamente degli accertamenti specifici su determinate attività a rischio, i cui risultati saranno comunicati agli organi societari;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nell'espletamento del proprio mandato;
- diffondere il modello e promuoverne la conoscenza e la comprensione, anche attraverso corsi di formazione al quale parteciperà il personale dell'ente, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- accertare che non vi siano state violazioni ovvero segnalare al Vertice eventuali possibili violazioni del modello organizzativo, secondo quanto stabilito dalla normativa;
- **proporre** al Vertice **l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari** a carico delle persone che hanno violato il modello organizzativo.

L'Organismo deve poter agire in piena autonomia ed essere perciò dotato di adeguati mezzi, anche finanziari, volti essenzialmente a consentire l'espletamento delle proprie funzioni. In relazione ai poteri conferiti, l'Organismo potrà essere chiamato a relazionare al Consiglio di Amministrazione risultati del proprio operato ovvero i rischi relativi a determinate attività sociali e le misure da adottare.

3.1.2 Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

- I membri dell'Organismo di Vigilanza durano in carica 1 anno, e in ogni caso fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione, e sono rieleggibili al massimo per tre mandati.
- Rappresenta causa di ineleggibilità a membro dell'OdV la sentenza di condanna, o di patteggiamento, anche non irrevocabile, per taluno dei reati previsti dal Decreto.
- Possono essere eletti membri dell'OdV solamente coloro che, al momento dell'elezione non si trovino in situazione di conflitto d'interesse con la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus (o non lo siano stati per i due anni precedenti). La violazione di tale regola comporta la decadenza immediata dal ruolo.
- È causa di ineleggibilità l'essere parenti o affini entro il terzo grado con soggetti che ricoprono posizioni apicali all'interno dell'ente.
- Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole dei Revisori, può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo per giusta causa e/o per giustificativo motivo.
- L'assenza consecutiva a due o più riunioni senza giustificato motivo comporta la decadenza automatica del membro effettivo dell'Organismo dall'ufficio.

- In caso di rinuncia, morte o decadenza di un membro dell'Organismo, il Presidente o il membro più anziano di età ne darà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione che, sentiti i Revisori, provvederà senza indugio alla sostituzione. Il mandato del nuovo membro scadrà con quello già in carica.
- I membri dell'Organismo hanno diritto, per l'intero periodo di durata dell'incarico, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico, ad un compenso che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.
- Il pagamento di un compenso non costituisce causa di dipendenza.

3.1.3 Convocazione, voto e delibera dell'Organismo di Vigilanza

- L'Organismo di Vigilanza si riunisce su indicazione del Presidente o, nel caso di sua assenza, del membro più anziano di età, con cadenza almeno trimestrale.
- L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni volta ne sia fatta richiesta o vi siano delle necessità.
- Normalmente le riunioni dell'Organismo di Vigilanza vengono indette tramite regolare comunicazione via fax o e-mail almeno cinque giorni prima della data stabilita o, in caso di particolare urgenza, due giorni lavorativi prima della riunione.
- In caso di assenza di formale convocazione, si ritiene comunque valida la riunione a condizione che siano presenti e partecipino tutti i membri dell'Organismo.
- Le riunioni dell'Organismo sono valide quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri. Esse sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal membro più anziano di età, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.
- Le delibere dell'Organismo sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti e sono assunte con voto palese.
- Ciascun membro dell'Organismo ha diritto a un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
- È fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di dare comunicazione agli altri membri e di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi in relazione all'oggetto della delibera.
- I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto per quanto concerne tutte le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori.

3.1.4 Flussi informativi e Organismo di Vigilanza

Tutto il personale della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus, direttamente e indirettamente coinvolto, ha l'obbligo di informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza su ogni comportamento non in linea con le regole di condotta. Le segnalazioni devono pervenire all'Organismo di Vigilanza, il quale avrà l'obbligo di adottare gli opportuni provvedimenti, previa la valutazione delle segnalazioni ricevute.

La segnalazione dovrà avvenire in forma scritta e anonima, sufficientemente circostanziata.

L'Organismo di Vigilanza tutelerà i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e ne assicurerà la riservatezza sull'identità del segnalante.

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali si deduca lo svolgimento di indagini per i reati previsti dal Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- tutti i procedimenti disciplinari intimati e le eventuali sanzioni irrogate, compresi i
 provvedimenti verso dipendenti o i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le
 relative motivazioni;
- i provvedimenti giudiziari riguardanti i membri dell'Organismo di Vigilanza.

3.1.5 Verifiche sull'adeguatezza del Modello

L'Organismo di Vigilanza svolge un'attività di controllo continuo sull'efficacia del Modello attraverso un monitoraggio specifico e periodico. In caso di necessità l'Organismo di Vigilanza può autonomamente richiedere l'intervento di professionisti esterni con adeguate capacità e competenze.

Le verifiche sul Modello riguardano sostanzialmente:

- *verifiche sugli atti*: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggiore rilevanza conclusi dall'ente nelle aree di attività di rischio;
- verifiche sulle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle conseguenti azioni intraprese;
- *verifiche sulle procedure*: periodicamente l'Organismo di Vigilanza controllerà l'effettivo funzionamento del Modello e in caso di inadeguatezza provvederà a quanto di competenza.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di effettuare verifiche periodiche il cui esito sarà riportato in un report che sarà condiviso con il Consiglio di Amministrazione e i Revisori.

4 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Premessa

La Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus è di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano, anche occasionalmente, per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni interne che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dai responsabili delle singole unità e funzioni che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata e integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'ente e sulle norme comportamentali (si veda per questo il capitolo 5).

4.2 Formazione e comunicazione verso i dipendenti

di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi.

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace attività di comunicazione, la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte di dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

I nuovi dipendenti, all'atto dell'assunzione, saranno opportunamente informati dai principi di riferimento del Modello e del Codice Etico.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali significative modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

4.3 Formazione e comunicazione verso altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengono con la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus senza vincoli di dipendenza (ad es. fornitori, professionisti, collaboratori, consulenti e altri soggetti autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus fornirà un estratto dei Principi di riferimento del Modello e del Codice Etico.

È volontà della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus comunicare i contenuti e i principi del Modello stesso a soggetti terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo.

5 MODELLO, CODICE ETICO e SISTEMA DISCIPLINARE

Le regole di comportamento previste nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur perseguendo finalità diverse. Infatti, mentre il **Codice Etico** è uno strumento adottato in via autonoma allo scopo di esprimere dei principi/valori che l'ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori in genere, il **Modello** risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

Perché il Modello sia idoneo a prevenire fatti illeciti è opportuno che l'Ente adotti un **Sistema Disciplinare** in grado di sanzionare le violazioni del codice di etico e delle procedure interne previste dal Modello stesso.

B) Parte Speciale: REATI e SANZIONI

1 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della Parte Speciale è quello di:

indicare le condotte *penalmente* rilevanti e le relative sanzioni applicabili all'ente;

- indicare le regole di comportamento e le procedure che amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, partner e collaboratori in genere sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni apicali gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Nella realizzazione di tutte le operazioni attinenti la gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello Organizzativo, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e, in generale, tutti coloro che sono legati da un rapporto di collaborazione con la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus devono conoscere e rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- le procedure, la documentazione e le disposizioni inerenti la Struttura gerarchico-funzionale e organizzativa;
- il Codice Etico;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting;
- le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- le norme sulla gestione e sul corretto utilizzo del sistema informativo;
- in generale, la normativa italiana applicabile.

2 I REATI

Sono di seguito descritte le fattispecie di reato che «se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza», trovano applicazione nel sistema sanzionatorio «qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica».

Le modalità di attuazione sono da ricercarsi sia attraverso specifiche misure organizzative e procedurali atte a fornire, con ragionevolezza, garanzie di prevenzione dei predetti reati sia attraverso una puntuale definizione dei compiti dell'Organismo di Vigilanza affinché assicuri, nella sua continuità, l'effettivo ed efficace funzionamento del Modello.

2.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)

Nell'ordinamento italiano non esiste una definizione esauriente di Pubblica Amministrazione (PA). In generale, si considera "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Appartengono alla PA quegli Enti che svolgono "tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici". Gli enti pubblici sono costituiti o riconosciuti solo attraverso la legge. Dottrina e giurisprudenza hanno selezionato alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico degli enti:

- ingerenza dello Stato o di altra PA nella nomina e revoca dei dirigenti nonché nell'amministrazione dell'ente;
- un sistema di controlli pubblici (statali o regionali);
- una partecipazione dello Stato o di altra PA alle spese di gestione;
- il potere di direttiva dello Stato nei confronti degli organi, in relazione al conseguimento di determinati obiettivi;
- finanziamento pubblico istituzionale;
- costituzione ad iniziativa pubblica.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della PA o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.). Da ciò, si ritiene che si possa parlare di pubblico ufficiale ogniqualvolta il soggetto formi, o concorra a formare, con la sua volontà, la volontà sovrana dello Stato o di altro ente pubblico presso il quale è chiamato a esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive, esecutive) attinenti all'attuazione dei fini istituzionali dei predetti enti.

Agli effetti della legge penale sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.).

La Cassazione, circoscrivendo tale definizione, ritiene che la nozione di pubblico servizio abbracci quelle attività pubbliche che, seppur scevre di potestà d'imperio e di certificazione documentale, hanno connotazioni di sussidiarietà, complementarietà e strumentalità con le finalità di servizio pubblico, nell'ambito di una determinata organizzazione amministrativa, per cui appare certo l'espletamento di un servizio che, anche se non essenziale, risponda all'interesse della collettività.

Il D.Lgs. 75/2020 del 14 luglio 2020 ha modificato l'art. 24 D.Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione, nella cui ampia nozione deve ora ricomprendersi anche l'Unione Europea.

La commissione dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto comporta, nella maggior parte dei casi, il conseguimento di un prezzo o di un profitto del reato, intendendosi, per **prezzo** il compenso dato o promesso ad una determinata persona come corrispettivo per la esecuzione dell'illecito, ovvero un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il delitto; il "**profitto del reato**" deve essere inteso come il vantaggio economico ricavato in via

immediata e diretta dal reato, vantaggio da intendersi non già quale utile netto o reddito, bensì come beneficio aggiunto di tipo patrimoniale.

Sono reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quelli previsti dagli artt. 24 e 25, del D.Lgs. 231/2001:

Art. 24, D.Lgs. 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020):

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.). Il reato viene commesso qualora contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi allo Stato, da un ente pubblico o dalla Unione Europea, destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non vengano destinati dal soggetto percettore alle predette finalità.
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.). Si tratta di tutte quelle ipotesi in cui la condotta di mendacio non sia tale da assurgere agli artifici e raggiri propri della truffa, ma si limiti a semplici dichiarazioni non veritiere, in grado di alterare totalmente il quadro complessivo delle informazioni a disposizione della pubblica amministrazione. Il delitto sussiste altresì nelle ipotesi di mero silenzio anti doveroso: l'obbligatorietà dell'informazione deve trovare la propria fonte in una richiesta dell'ente erogatore nel corso dell'istruttoria del procedimento di concessione delle erogazioni, ovvero trovare la propria nell'art. 1337 cc, espressione del principio di buona fede oggettiva nella fase delle contrattazioni. Può sussistere anche nel caso di indebita erogazione di contributi di natura assistenziale (ad esempio incentivi sulle assunzioni).
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.). Induzione di taluno in errore attraverso artifici o raggiri. La giurisprudenza è costante nel ritenere sussistente la truffa ove il soggetto ingannato si trovi, per effetto dell'induzione, in uno stato di dubbio più che di vero errore. Tale comportamento può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla PA informazioni non corrispondenti al vero (ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Si tratta di una circostanza aggravante del reato di truffa previsto dall'art. 640 cp. Riguarda l'ottenimento di finanziamenti, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. L'elemento specializzante rispetto al reato di truffa, ex art. 640 cp, è costituito dall'oggetto materiale della truffa, dove per erogazione pubblica si intende «ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee», alternativamente denominata: erogazione a fondo perduto; cessioni di credito a condizioni vantaggiosi per impieghi determinati; mutui agevolati.
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.). Alterazione, in qualsiasi modo, del sistema informatico o telematico e dell'intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi.
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). Commissione di frode nella esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali. (Art. introdotto dal D.Lgs. n.75/2020).

• Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. (art. 2 L. 23/12/1986, n. 898). (Art. introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020).

Art. 25, D.Lsg. 231/2001: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs. n.75/2020):

- Concussione (art. 317 c.p.). Si tratta di un reato proprio commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. (Art. modificato dalla L. n. 69/2015).
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione impropria. Reato a concorso necessario tra privato (soggetto passivo) e pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (art. 320 cp) (soggetto attivo) qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato, cioè legato all'ente pubblico da un rapporto di lavoro subordinato. Il reato si perfeziona allorché il soggetto attivo accetti la promessa o riceva una retribuzione non dovuta in denaro o altre utilità per compiere un atto del proprio ufficio (corruzione impropria antecedente), ovvero riceva denaro dopo aver compiuto l'atto (corruzione impropria susseguente). (Art. sostituito dalla L. n. 190/2012).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.). Il reato può essere compiuto, oltre che dal Pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di pubblico servizio che non sia legato alla PA da un rapporto di pubblico impiego. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni (Art. modificato dalla L. n. 69/2015).
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis, c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.). Si tratta del reato di corruzione impropria e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio realizzati al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale, amministrativo. Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale ed il privato cittadino (art. 321 cp).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, c.p.). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e 6 mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (Art. introdotto dalla Legge 190/2012 e modificato dalla L. 69/2015).
- Pene per il corruttore (art. 321, c.p.). La norma incrimina le condotte del privato che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altre utilità affinché questi ultimi compiano il delitto di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.). La condotta incriminata consiste, nel caso di istigazione alla corruzione da parte del privato, nell'offrire o promettere una retribuzione non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a compiere od omettere e ritardare un atto del suo ufficio, o a compiere un atto contrario ai suoi doveri.
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis, c.p.). (Art. modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019).

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, c.p.). Commette il delitto di traffico di influenze illecite chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. (Art. modificato dalla L. n. 3/2019).
- **Peculato (art. 314 comma 1 c.p.).** Commette il delitto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o cosa altrui, se ne appropria. Rimane comunque escluso il peculato d'uso. (Art. introdotto dal D.Lgs. n.75/2020).
- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).** Particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui. (Art. introdotto dal D.Lgs. n.75/2020).
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). Commette il reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto e negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La condizione perché possa scattare la responsabilità della persona giuridica è che il fatto abbia offeso gli interessi finanziari dell'Unione Europea (Art. introdotto dal D.Lgs. n.75/2020).

2.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)

(Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7, integrato dal Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, modificato dai D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter, c.p.). Tale ipotesi di reato si configura per chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater, c.p.). Tale ipotesi di reato si configura per i soggetti che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies, c.p.). L'ipotesi di reato si configura per chiunque diffonda, comunichi o consegni un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o

- telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater, c.p.). L'ipotesi di reato si configura per chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. È punito altresì chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies, c.p.). L'ipotesi di reato ha luogo quando chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635-bis, c.p.). L'ipotesi di reato si
 configura quando chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati
 o programmi informatici altrui.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro
 ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter cp). L'ipotesi di reato si configura
 quando chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o
 sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente
 pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater, c.p.). L'ipotesi di reato si
 configura quando chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso
 l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende,
 in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il
 funzionamento.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies, c.p.). L'ipotesi di reato si configura quando il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies, c.p.). L'ipotesi di reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
- Documenti informatici (Art. 491-bis, c.p.).
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

2.3 Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter)

(Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato dalla L. n. 69/2015)

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 ter), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva.

- Associazione per delinquere (art. 416, c.p.). Si tratta dell'ipotesi generale di sodalizio criminale.
 La norma sancisce la punibilità quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.
- Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.). Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.). Si tratta dell'associazione a delinquere posta in essere sfruttando il timore sociale che suscita il fenomeno mafioso.
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per le associazioni
 di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni. Il Decreto si riferisce
 alla commissione di tutte quei reati "agevolati" dal comportamento mafioso dei soggetti agenti.
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter, c.p.). Viene punito colui che ottiene la promessa di voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. (Art. modificato dalla L. 62/2014).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630, c.p.). È punito chiunque commetta un sequestro di persona al fine di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990).
- Illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e
 porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
 esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett. a) n. 5,
 c.p.p.).

2.4 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)

(Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/2009 e modificato dal D.Lgs. 125/2016)

Si tratta di reati volti ad evitare la falsificazione delle monete intese, in senso giuridico, come metallo coniato, dotato di determinati requisiti di forma ed imposto dallo stato come mezzo di pagamento. Alle monete sono parificate, ai sensi dell'art 458 cp, le carte di pubblico credito.

• Falsificazione di moneta spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453, c.p.).

- Alterazione di monete (art. 454, c.p.).
- Spendita e introduzione nello stato senza concerto di monete falsificate (art. 455, c.p.). È punito chiunque introduca nel territorio dello stato, anche acquistandole, monete alterate al fine di metterle in circolazione, senza aver concorso ai reati di cui agli artt. 453 e 454 c.p.
- Spendita di monete false ricevute in buona fede (art. 457, c.p.). Consiste nel comportamento di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede. Tale elemento consente di distinguere, anche sul piano sanzionatorio, la condotta i oggetto da quelle degli artt. 453, 454 3 455 c.p. che richiedono la malafede. La buona fede consiste nell'ignorare, senza colpa, la falsità delle monete
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459, c.p.). Si tratta delle condotte relative alla falsificazione, alterazione detenzione e messa in circolazione nel territorio dello stato di valori di bollo falsi o contraffatti.
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di credito o di valori di bollo (art. 460, c.p.). Consiste nella contraffazione della carta filigranata utilizzata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo ovvero del suo acquisto, detenzione o alienazione della stessa.
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461, c.p.). È punita la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata.
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, comma 1 e 2, c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473, c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474, c.p.). È punito chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o alterazione, introduca nel territorio dello stato per farne commercio, detenga per vendere o ponga in vendita o metta in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti con segni alterati o contraffatti.

2.5 Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis. 1)

(Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/2009)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513, c.p.). È punito chiunque adoperi mezzi
 fraudolenti o violenza per impedire o turbare l'esercizio di un'industria. Per mezzo fraudolento
 s'intende qualsiasi artificio o raggiro.
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis, c.p.). Reato proprio commesso da chi eserciti un'attività commerciale o industriale o comunque produttiva. La condotta sanzionata è quella di colui che compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514, c.p.). È punito chiunque ponga in vendita o metta in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515, c.p.). La norma sanziona coloro che, svolgendo un'attività commerciale, ovvero uno spaccio aperto al pubblico, consegnino all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa nobile per origine e qualità, diversa da quella dichiarata.
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516, c.p.). È punita la commercializzazione di sostanze alimentari non genuine come genuine. Non sono richiesti artifici o raggiri. Il porre in vendita prodotti scaduti integra tale reato solo qualora la merce abbia perso le proprie qualità specifiche.
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517, c.p.). È punito chiunque pone in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi o marchi idonei a trarre in inganno il compratore.
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter, c.p.). Viene punita la produzione industriale di oggetti usurpando il titolo di proprietà industriale, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà.
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quarter, c.p.). È punita la contraffazione o l'alterazione le indicazioni geografiche o le denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari.

2.6 Reati societari (Art. 25-ter)

(Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015, dal D.Lgs. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019)

Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari.

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali pubblico, dirette ai al dalla soci previste legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti cui comunicazione imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore."

E che punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

False comunicazioni sociali

- False comunicazioni sociali (art. 2621, c.c.).
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis, c.c.). Reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità.
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.).

• Falso in prospetto (art. 2623, c.c.).

Tutela del corretto funzionamento della società.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.).
- Impedito controllo (art. 2625, c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, c.c.).

Tutela del capitale sociale.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627, c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629, bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632, c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, c.c.).

Tutela contro le frodi.

Aggiotaggio (art. 2637, c.c.)

Tutela delle funzioni di vigilanza.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635, c.c.). (Aggiunto dalla L. n. 190/2012, modificato dal D.Lgs. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, c.c.). (Art. aggiunto dal D.Lgs. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019).

2.7 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater)

(Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o di sovversione dell'ordine democratico, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

- Associazioni sovversive (art. 270, c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di
 chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette
 a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere
 violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti
 economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione
 violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis, c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.
- Assistenza agli associati (art. 270-ter, c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di
 chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto,
 ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che
 partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis c.p. Non è punibile
 chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater, c.p.). Tale
 ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis,
 arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche
 se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (270-quinques, c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies. 1, c.p.).
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2, c.p.).
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies, c.p.).
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280, c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo [articolo 241 e ss. e articolo 276 e ss.] (articolo 302, c.p.).
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

2.8 Pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili (Art. 25quater.1) e Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)

(Art. 25-quater.1 aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8; Art. 25-quinquies aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5, modificato dalla L. n. 199/2016 e dal D.Lgs. 21/2018)

A seguito dell'entrata in vigore della legge 38/2006, la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 600-ter e dell'art. 600-quater sussiste anche in relazione ai casi di pornografia virtuale *ex* art. 600-quater.1 c.p.

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis, c.p.).
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.).
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1 e 2, c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600-ter, comma 1-4, c.p.).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, c.p.).
- Pornografia virtuale (600-quater 1, c.p.).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies, c.p.).
- Tratta di persone (art. 601, c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis, c.p.).
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies, c.p.).

2.9 Market abuse. Manipolazione di mercato e abuso di informazioni privilegiate (Art. 25-sexies)

(Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9, modificato dal D.Lgs. 107/2018)

• Abuso di informazioni privilegiate (Parte V, titolo I-bis, capo II TU, D.Lgs. 58/1998). La norma sanziona chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Il secondo comma punisce altresì chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Con il termine «strumento finanziario» si fa riferimento ai valori mobiliari, agli strumenti del mercato monetario (per esempio, buoni del tesoro, certificati di deposito e carte commerciali), alle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio e ai contratti su strumenti derivati (per esempio, contratti di opzione, future, swap). I mezzi di pagamento, invece, non sono strumenti finanziari.

 Manipolazione del mercato (Parte V, titolo I-bis, capo II TU, D.Lgs. 58/1998). La norma sanziona chiunque diffonda notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) (Articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 14 Reg. UE n. 596/2014).
- Divieto di manipolazione del mercato (Art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

2.10 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies)

(Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; poi sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 2008)

Il D.Lgs. 81/2008 prevede l'applicazione ai reati di **omicidio** colposo (art. 589, c.p.) e **lesioni colpose** (art. 590, comma 3, c.p.) gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001.

La lesione è considerata grave (art. 583, c.p., co. 1):

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583, c.p., co. 2):

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;

- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2.11 Reati di ricettazioni, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)

(Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e art. 3 Legge 186/2014)

- Ricettazione (art. 648, c.p.). La norma sanziona tutti coloro i quali, non essendo concorsi alla realizzazione del reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistino o ricevano od occultino denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromettano nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- Riciclaggio (art. 648-bis, c.p.). Anche in questo caso la norma sanziona colui che, non avendo
 concorso alla realizzazione del reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre
 utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni,
 in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio (art. 648-ter e art. 648-ter.1, c.p.). Norma di chiusura rispetto alle condotte di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p. la quale punisce chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, con particolare riferimento all'autoriciclaggio.

2.12 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies)

(Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7. Legge n. 99 del 2009)

- Diffusione al pubblico, mediante reti telematiche, di un'opera protetta (art. 171 co. 1 lett. a bis e co. 3, legge n. 633/1941). La norma punisce la diffusione al pubblico, mediante l'utilizzo di un sistema di reti telematiche, di un'opera protetta dalle norme sul diritto d'autore o di una parte di essa, senza avervi diritto. Oggetto del delitto può essere un'opera destinata al pubblico (co. 1), ovvero un'opera non destinata al pubblico (co. 3).
- Duplicazione abusiva di programmi (171-bis comma 1 e 2, legge n. 633/1941)
- Utilizzazione abusiva di opere dell'ingegno (171-ter co. 1, legge n. 633/1941)
- Utilizzazione abusiva di opere tutelate dal diritto d'autore (171-ter co. 2, legge n. 633/1941)
- Utilizzazione abusiva di opere tutelate dal diritto d'autore da parte di produttori e importatori (171-septies, legge n. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo
 per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
 trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo,
 in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, legge n. 633/1941)

Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 174-quinquies della legge 633/1941 in base al quale:

• il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione

dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato,

• è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

Tali disposizioni si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.

2.13 Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)

(Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4)

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.). La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

2.14 Reati ambientali (Art. 25-undecies)

(Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 – sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121. Articolo modificato dalla L. 68 del 22 maggio 2015 e dal D. Lgs. 21/2018)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis, codice penale). Commette tale reato (delitto)
 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e
 misurabili:
- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- **Disastro ambientale (art. 452-quater, codice penale).** Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. [3], abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies, c.p.).
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies, c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies, c.p.).

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Reati previsti dal codice dell'ambiente ex D.Lgs. 152/2006.

- Scarico di acque reflue industriali (art. 137):
 - 1) (comma 1-2). È punito chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando tali condotte riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.
 - 2) (comma 5 primo periodo). È punito chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.
 - 3) (comma 5 secondo periodo). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5, la pena, per l'autore del reato, è aumentata.
 - 4) (comma 3). È punito chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 del Codice dell'Ambiente.
 - 5) (comma 11). È punito chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006.
 - 6) (comma 13). È punito lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

- 7) (comma 1 lett. a). È punito chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 221.
- 8) (comma 6 primo periodo). È punito chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

- 9) (comma 1 lett. b). È punito chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 221.
- 10) (comma 3 primo periodo). È chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata
- 11) (comma 3 secondo periodo). La pena è aumentata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
- 12) (comma 5). È punito chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.
- 13) (comma 4). È punito con pene ridotte della metà chi, nel commettere le contravvenzioni previste al punto 1, 3, 4 e 4a, violi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (art. 257)
 - 14) (comma 1 primo periodo). È punito chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del Codice dell'Ambiente.
 - 15) (comma 1 secondo periodo). È punito altresì chi ometta di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 242 (comunicazione a carico del responsabile dell'inquinamento).
 - 16) (comma 2). È punito chiunque, attraverso l'utilizzo di sostanze pericolose, cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del Codice dell'Ambiente.
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258). È punito con le pene previste dall'articolo 483 del codice penale chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259). È punito chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso. È previsto un aumento di pena, per il reo, nel caso si tratti di rifiuti pericolosi.
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). È punito chiunque, al fine di
 conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività
 continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce
 abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena
 è aumentata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti (art. 260bis).
 - 17) (comma 6). È punito con la pena di cui all'articolo 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
 - 18) (comma 7). Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, è punito con la pena di cui all'articolo 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.
 - 19) Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
 - 20) È punito con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative) il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri Area Movimentazione fraudolentemente alterata.
 - 21) La pena è aumentata nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279

- 22) (comma 2-5). È punito chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di qualità dell'aria superando i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'Ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.
- 23) Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Reati previsti dalla legge di ratifica della convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione - legge 150/1992.

Art. 1 comma 1

24) (comma 1). È punito chiunque in violazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983 (Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione), importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni.

Art. 2 comma 1 e 2

- 25) (comma 1). È punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni.
- 26) (comma 2). È punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria, chiunque importi oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista.

Art. 6 comma 4

27) Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). È vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Art. 3 bis comma 1

28) Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale (reati di falsità in atti).

Reati previsti dalla legge sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. Legge 549/1993.

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6). Il comma 6 prevede l'applicazione della pena dell'arresto e dell'ammenda qualora vengano violate le disposizioni contenute nello stesso articolo e precisamente:
 - 29) (comma 1). La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
 - 30) (comma 2). A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (549/1993) è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
 - 31) (comma 3). Con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per

la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

32) (comma 5) Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dell'Ambiente.

Reati previsti dal decreto legislativo in attuazione della direttiva 2005/35/ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni – D.Lgs. 202/2007.

- Inquinamento colposo (art. 9 co. 1).
- Inquinamento doloso (art. 8).

2.15 Reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)

(Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998). Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 22, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. 286/1998).

2.16 Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)

(Articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. 21/2018)

 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.).

2.17 Reati transnazionali. Riciclaggio e crimini transnazionali (Legge 146/2006)

In base alla L. 146/2006, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, si considera reato transnazionale il reato in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività' criminali in più' di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La L. 146/2006, prevede la punibilità degli enti, in caso di commissione, da parte dei soggetti in posizione apicale ovvero da coloro che siano sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi, dei seguenti reati.

- Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater dpr 43/1973 (Testo Unico Doganale).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. Reati in materia di immigrazione (Art. 12 D.Lgs. 286/1998).
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi (Art. 416, comma 6, c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378, c.p.).

2.18 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)

(Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

2.19 Reati tributari (Art. 25-quinquesdecies)

(Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n.75/2020)

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019, ha convertito con modificazioni il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" introducendo importanti novità in materia di reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti. La riforma ha introdotto l'Art. 25-quinquesdecise, che prevede cinque diverse fattispecie di reato presupposto:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000). La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000). La norma punisce chi, fuori dai casi previsti dall'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente (i) la singola imposta è superiore a euro trentamila e (ii) l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. I documenti utilizzati devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituendo mezzi fraudolenti, è comunque esclusa la punibilità della mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000). Viene punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000). La norma, in
 questo caso, sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
 ovvero consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili
 o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione
 dei redditi o del volume d'affari.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000). La fattispecie si integra sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri il pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.

Il D.Lgs. 75/2020, approvato il 14 luglio 2020 in attuazione della c.d. direttiva PIF – Direttiva UE 2017/1371- ha integrato l'art. 25-quinquiesdecies con le seguenti fattispecie di reato presupposto,

purché commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro:

- **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000).** Viene punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti. (Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020).
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000). La norma sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte o chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta. (Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020).
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000). La fattispecie sanziona chiunque non versa somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o crediti inesistenti. (Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020).

2.20 Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)

(Articolo aggiunto dal D.Lgs. n.75/2020)

Il D.Lgs. 75/2020 introduce il nuovo art. 25-sexiesdecies rubricato **Contrabbando**, che inaugura la responsabilità degli enti per i reati previsti dal **D.P.R. 43/1973** in materia doganale, che prevede sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

3 AREE A RISCHIO

Area di attività	Fattori di Rischio (FR)
Approvvigionamento	FR riferiti alla gestione e al controllo delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, dall'individuazione specifica dei bisogni nonché dalla scelta di fornitori e dalla sottoscrizione di contratti.
Erogazione dei servizi socio- sanitari	FR riferiti agli standard funzionali richiesti per l'ottenimento e il mantenimento dei requisiti contrattuali sottoscritti nell'ambito dell'erogazione dei servizi socio-sanitari, alle attività che presuppongono il rilascio e il rinnovo dello stesso.
Organizzazione interna e Formazione, in modo particolare per quel che riguarda la gestione delle pratiche e delle politiche delle risorse umane in genere	FR relativi alle attività atte a garantire, con la propria pianta organica, i profili e le competenze delle persone (titoli abilitativi compresi), l'assolvimento dei requisiti previsti, pena la conclusione del contratto. FR riferiti all'assetto organizzativo e, nello specifico, coerentemente con gli standard produttivi, al coordinamento tra aree, responsabilità, ruoli.
Rapporti con le PP.AA.	FR relativi alle attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri.

Comunicazioni sociali e controlli	FR relativi alla non corretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno. FR relativi a comportamenti idonei atti ad ostacolare da parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa.
Rapporti con creditori e terzi	FR relativi a comportamenti anche solo in caso di situazioni di conflitto di interessi. FR relativi alla attuazione di operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per l'Ente o alla omissione di decisioni vantaggiose per l'Ente.
Attività produttiva caratteristica	FR relativi a comportamenti che costituiscono violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro. FR relativi alle attività che possono comportare inquinamento, danno ambientale o alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna.

Nella tabella che segue vengono riportati i principali processi sensibili coinvolti in relazione alle ipotesi di reato contemplate ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Processo	Attività	Ipotesi di reato
Approvvigionamento	 Selezione e valutazione dei fornitori Ispezione materiale in ingresso 	 Corruzione Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro Reati tributari Reati ambientali (inadeguatezza dei fornitori)
Commerciale	 Ottenimento/mantenimento/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni, accreditamenti, contratti rilasciati da Enti pubblici Rilascio di titoli abilitativi 	 Corruzione Truffa Truffa aggravata Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Reati tributari
Finanziario/ Amministrativo	 Reporting Finanziario Chiusure periodiche Cash management Tax reporting Fatturazione Gestione della tesoreria Contabilità clienti/fornitori Predisposizione situazioni economiche patrimoniali e finanziarie 	 False comunicazioni sociali Falsità nelle relazioni Formazione fittizia del patrimonio Ostacolo alle Autorità Pubbliche Operazioni in pregiudizio dei creditori Impedito controllo Associazione a delinquere Reati tributari
Gestione degli investimenti e delle spese realizzate con fondi pubblici	 Gestione degli adempimenti per l'ottenimento di contributi a fondo perduto/finanza agevolata Controllo di gestione economica 	 Corruzione Truffa ai danni dello Stato Malversazione Indebita percezione di erogazioni

Sistemi informativi	 Security management Database management Network management Application management 	 Falsità in documenti informatici Accesso abusivo ad un sistema informatico Diffusione abusiva di codici di accesso Diffusione di programmi o applicativi con l'intento di danneggiare altri sistemi informatici Danneggiamento di informazioni e dati Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Risorse Umane	 Formazione e informazione verso il personale della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso"-onlus Tracciabilità di richiami, sanzioni e ammende inflitte al personale a seguito di comportamenti non conformi alla normativa sulla 231 Controlli per l'assunzione di persone che comportino contatti con minori Controllo della regolarità del soggiorno dei cittadini di paesi terzi 	 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (inadeguatezza della formazione dei dipendenti sulle principali norme di sicurezza) Adescamento di minorenni Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Reati tributari
Salute, Sicurezza e Ambiente	 Gestione degli adempimenti e ispezioni in materia di emissioni atmosferiche, inquinamento acustico, delle acque e del suolo Gestione degli adempimenti e coinvolgimento nelle ispezioni in materia di sicurezza, salute e igiene sul lavoro Gestione dei rifiuti e degli scarti di medicinali con iscrizione al Sistema di Controllo della tracciabilità dei rifiuti 	 Corruzione Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (inadeguatezza della formazione dei dipendenti sulle principali norme di sicurezza) Traffico illecito di rifiuti Inquinamento ambientale Danno ambientale

Ricovero Ospiti

 Gestione cartelle cliniche e fascicoli individuali

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Prostituzione minorile
- Pornografia minorile
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

C) CODICE ETICO

1 PREMESSA

Una Residenza assistenziale per anziani è un'azienda, ma di tipo particolare: oltre al dovuto equilibrio di bilancio, l'utente deve sentirsi autenticamente accolto, rispettato nella sua essenza di persona, nell'attenzione verso le sue necessità.

Con l'approvazione del presente Codice Etico questa Fondazione intende realizzare un collegamento vitale fra la dimensione economica d'Impresa e la dimensione etica di Responsabilità sociale, cioè l'esigenza del raggiungimento di obbiettivi economici con obbiettivi etici che possano coesistere, in quanto complementari e tendenzialmente convergenti per un successo di lungo periodo.

Ci si propone quindi di indagare come una struttura residenziale per anziani, organizzazione complessa ed orientata non unicamente al rispetto della normativa vigente, ma anche a risultati di qualità nell'assistenza alla persona, possa proporsi di raggiungere tale obiettivo, non solo utilizzando attività organizzative validate e corrette, ma mettendo in atto comportamenti etici e socialmente responsabili che producano il pieno coinvolgimento e la piena soddisfazione di tutti gli interlocutori e/o portatori di interessi (ai quali in seguito faremo riferimento con il termine tecnico di "Stakeholders"). Il riferimento è dunque quello alla Responsabilità Sociale delle Imprese, che anche per questa Istituzione si può tradurre nello sviluppo di azioni orientate al "Triple P Approach": Profit, People, Planet", ovverosia, rispetto dei vincoli di bilancio (Profit), considerazione verso la Persona (People), rispetto dell'Ambiente (Planet). In questo senso il Codice Etico della Fondazione vuole così essere anche un importante strumento di "Governance", un mezzo per uniformare verso la correttezza l'azione organizzativo-gestionale dell'Ente, nel rispetto delle aspettative dei suoi Stakeholders, pur bilanciate dalle esigenze della Struttura, sempre tenuto conto, tuttavia, che il primo fra gli Stakeholders è proprio l'anziano Ospite, verso il quale esiste il dovere morale - oltre che contrattuale – di benessere e cura e assistenza: più concretamente, il dovere di mantenere l'Utente al centro delle attività organizzate al suo servizio, che devono essere commisurate a sua stretta misura.

Si vuole così rammentare che l'Istituzione esiste come strumento di assistenza e aiuto, che è inserita nella rete territoriale dei servizi; non deve essere organizzazione isolata, o auto-referenziata, all'interno della quale gruppi di pressione possono acquisire un effimero e momentaneo potere temporale. Se ciò accadesse verrebbero meno i principi di in questo Codice Etico e tutta l'azione di servizio della Istituzione perderebbe via via efficienza ed efficacia.

Pertanto, tutto ciò premesso, poiché la Fondazione "non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; essa ha per fine l'accoglimento, la cura e l'assistenza di persone anziane e a tale scopo fornisce alle stesse servizi sociali, sanitari e socio-sanitari a carattere residenziale, semiresidenziale e domiciliare" (art. 3 Statuto della Fondazione), ovvero poiché la Fondazione persegue quelle finalità che da sempre hanno mosso l'agire di questa Istituzione, il presente Codice Etico si propone di dare evidenza all'afflato morale di chiunque opera

all'interno della Fondazione, esprimendo la propria attività secondo i fini statutari e secondo i principi etici qui di seguito evidenziati.

2 LA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "CITTÀ DI ABBIATEGRASSO" - ONLUS

- 1. La Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" onlus. nell'ambito dei propri fini statutari, ha ritenuto necessario perseguire il benessere e la cura dell'anziano, anche nelle condizioni della più grave non autosufficienza, nella consapevolezza del valore sociale delle prestazioni rese, e nell'ottica di un servizio alla collettività, erogato a soggetti fragili ed in situazioni di difficoltà. La Fondazione si propone non solo di erogare un servizio di qualità elevata, ma di erogarlo attraverso il pieno coinvolgimento, partecipazione e soddisfazione di tutti gli interlocutori o stakeholders, di tutti coloro cioè che interagiscono con la struttura stessa e nei confronti della quale sono portatori di interessi, in primo luogo gli Utenti della Istituzione.
- 2. La Fondazione si impegna ad agire come impresa etica, perciò ha definito nello Statuto vero e proprio Atto Costitutivo la propria mission, intesa come insieme di principi e di valori che sorreggono l'organizzazione, come interpretazione di un mandato ricevuto, come modo di porsi all'interno della comunità definita dall'area territoriale in cui il servizio viene erogato. Il rispetto delle regole morali, sia nella cura della persona fragile o in difficoltà, che nella collaborazione tra gli operatori e nell'efficienza della struttura, rende l'impresa più salda e più competitiva anche su un mercato avente sempre più le caratteristiche del mercato perfettamente concorrenziale.
- 3. La Fondazione ritiene che sia determinante, nel crescere o far retrocedere la struttura dal punto di vista etico, la funzione del Management e la sua tensione morale. La Fondazione pertanto ha introdotto al suo interno un modello dirigenziale responsabilizzante, capace di generare ed orientare l'impresa sociale verso quei valori che il Codice intende dichiarare come fondanti, capace di coinvolgere tutto il personale nella condivisione dei valori della Fondazione.
- 4. La Fondazione, nella sua veste di laboratorio etico, ha pertanto individuato con accuratezza tutti i possibili Stakeholders (interni ed esterni), definito i presupposti di fondo delle relazioni con gli stessi, e dichiarato le responsabilità che s'intendono assumere nei confronti di ciascuno di essi.

- 5. Mission: la *mission* di una struttura residenziale per anziani, indirizzata anche ai servizi di cura sul territorio, viene riconosciuta nell'impegno costante a porre il ben-essere della persona al centro di tutto l'agire organizzativo, per offrile un servizio di qualità, nel pieno utilizzo di tutte le risorse e potenzialità della struttura, sviluppando ogni opportunità di lavorare in rete, allo scopo di svolgere un ruolo vitale all'interno del territorio di appartenenza
- 6. Responsabilità verso gli Utenti: riconoscere la centralità della persona bisognosa di cure con la sua storia, i suoi bisogni, le sue capacità, il suo futuro, la sua unicità e complessità, la sua appartenenza etnica e religiosa, le sue emozioni. L'utente deve sentirsi autenticamente accolto, rispettato nella sua essenza di persona, nell'attenzione verso le sue necessità. Nell'evidenziare quindi che al primo posto vi è la assoluta centralità dell'Ospite, che deve stare quindi al centro della organizzazione e della programmazione di ogni attività istituzionale tenendo conto che i servizi assistenziali devono essere organizzati ed erogati secondo i bisogni dell'Utenza, a loro tutela e garanzia: non è ammissibile procedere a modificazioni organizzative indirizzate o suggerite da esigenze del personale o di gruppi di pressione costituenti aggregazioni di qualifiche professionali.
- 7. Responsabilità nei confronti dei familiari: la famiglia deve essere considerata come una risorsa. Pertanto, molta attenzione verrà posta nel creare con i familiari rapporti di collaborazione creativa e propositiva. Il rapporto della struttura con i familiari può essere un punto critico nella gestione dell'organizzazione, sul quale la Fondazione ha il dovere di intervenire. In assenza di familiari diretti uguale attenzione dovrà essere posta nei confronti della rete che si fa carico di seguire la persona o di eventuali tutori e/o amministratori di sostegno
- 8. Responsabilità nei confronti degli Enti Sanitari: nell'impegno del patto di accreditamento e dunque nel rispetto delle condizioni contrattuali e nell'impegno a segnalare alla ATS comportamenti non consoni al servizio oppure dare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso. La tensione è quella verso un lavoro sinergico con gli Enti Sanitari, pur nella diversità dei compiti, ma nell'ottica di una situazione di parità con la ATS stessa, per giungere ad una fruizione il più completa possibile del servizio da parte degli Utenti. La Fondazione, in questa ottica sinergica con l'Ente sanitario, ritiene fondamentale , pertanto, che venga creato un rapporto bidirezionale, dove l'Ente sovraordinato di controllo sia anche Ente propositivo per il superamento di difficoltà generali e diffuse.
- 9. Responsabilità nei confronti del personale: Nel rapporto con il personale è indispensabile che vengano rispettate le norme ed i regolamenti vigenti: contratto di lavoro, applicazione delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro, disponibilità di mezzi e strumenti operativi necessari. Poiché il lavoro è un'esperienza di vita delle persone e non solo fattore

produttivo, questa Fondazione ha fissato, quale ulteriore obiettivo qualitativo ed etico da perseguire, quello di permettere agli operatori di "viversi" in una condizione di 'agio' per poterlo trasmettere a loro volta. Prendersi cura degli operatori affinché essi possano prendersi cura degli Utenti, significa essere attenti alle esigenze personali, familiari e lavorative in un'ottica di integrazione tra doveri cui sono tenuti in quanto lavoratori, e bisogni che esprimono in quanto persone. Soltanto un'équipe di operatori con ruoli ben definiti, motivati, affiatati e giustamente valorizzati può impegnarsi seriamente, anche oltre gli obblighi contrattuali. Analogamente il management aziendale -anch'esso entità facente parte del Personale – deve sempre consentire all'Azienda il suo inserimento nella rete delle collaborazioni territoriali, che va dai consulenti ai fornitori, dai Servizi Sanitari di base, alle Strutture Ospedaliere, alla rete dei servizi sociali e socioassistenziali. È fondamentale quindi impostare con tutte queste figure un rapporto limpido e corretto al fine di ottimizzare la gestione del Servizio, che diventi un punto di riferimento per il territorio e la comunità, svolgendo certamente il ruolo di impresa, ma anche e soprattutto di servizio. La qualità del servizio viene sempre e comunque considerata l'elemento più appagante nella gestione aziendale. Ma essa dipende, nelle aziende di servizi alla persona, in misura elevata, dalla qualità del personale, dalla sua preparazione, dall'essere seguito, formato e controllato, e dal sentirsi parte di un gruppo, di una squadra. Così, pertanto non può essere ritenuto etico recare favoritismi o benefici verso determinate qualifiche di operatori, pur se giustificate da scarsità di reperimento di figure professionali. Tali modalità sono ritenute oltre che altamente discriminanti verso tutti gli altri operatori, contrarie alla mission aziendale.

- 10. La responsabilità nei confronti del Personale deve anche indirizzarsi alla verifica che fra esso vi sia la condivisione della mission aziendale, delle linee di intervento e degli obiettivi contenuti nello Statuto e nel Codice etico. Non è ritenuto etico portare favoritismi o benefici verso determinate qualifiche di operatori, pur se giustificate da scarsità di reperimento di figure professionali. Tali modalità sono ritenute altamente discriminanti verso tutti gli altri operatori.
- 11. Responsabilità nei confronti del Personale significa anche rispetto del lavoro altrui, sia come mansione svolta, sia come attenzione nell'evitare di creare situazioni di maggiori rischi lavorativi.
- 12. Responsabilità nei confronti dei professionisti e collaboratori esterni: La Fondazione si avvale anche della collaborazione di professionisti esterni, come pure di aziende esterne. Ad essi viene richiesta, oltre che la piena integrazione nell'organizzazione del servizio, la conoscenza e la condivisione e la messa in pratica dei principi del codice etico.
- 13. Responsabilità nei confronti dei fornitori: è fondamentale che i Fornitori vengano

considerati come partner dell'azienda, e pertanto coinvolti nella *mission* aziendale affinché possano offrire beni e servizi di qualità elevata e costante nel tempo. Irrinunciabili sono ovviamente il rispetto e la correttezza dei rapporti derivanti dal rispetto delle clausole contrattuali. Anche per essi deve valere la condivisione e messa in pratica dei principi del presente Codice Etico

- 14. Responsabilità nei confronti del bilancio: il bilancio rappresenta uno degli aspetti più importanti e delicati dell'azienda. Le caratteristiche di verità, chiarezza, trasparenza, corrispondenza agli obiettivi programmatici, controllabilità e adattabilità alle mutevoli esigenze aziendali appaiono irrinunciabili, anche al fine importantissimo di non lasciare che l'utilizzo non appropriato delle risorse disponibili possa mettere in difficoltà economico-finanziarie, la Struttura, gli Ospiti, il Personale, i Fornitori, impoverendo così la consistenza patrimoniale della Fondazione e recare così danno a tutti gli Stakeholder interni ed esterni.
- 15. Responsabilità nei confronti dell'Ente Locale e dei Servizi Sociali: data la vocazione di questa azienda Sociale, grande importanza viene posta nel cercare le opportune sinergie operative con l'Ente Locale e/o i Servizi Sociali del territorio, sia al fine di trovare soluzioni a situazioni di disagio segnalate, sia al fine di segnalare situazioni di bisogno di cui si viene a conoscenza.
- 16. Responsabilità nei confronti del territorio e della comunità locale: intendiamo il territorio non solo come uno spazio fisico, ma anche e soprattutto come insieme di relazioni tra persone, enti, associazioni, aziende ed anche l'insieme delle reciproche aspettative. In quest'ottica il territorio assume una valenza 'affettiva' per il senso di appartenenza presente negli Utenti e negli operatori. Il territorio è qui inteso come sfondo sul quale inserire la rete dei servizi. Lavorare in rete vuol dire essere pronti a confrontarsi con i concetti chiave della mission aziendale: condivisione, scambio, integrazione, atteggiamento aperto, stimolo alla soluzione di problemi. Il territorio sarà allora terreno di confronto e di collaborazione costruttiva e costante.
- 17. Responsabilità nei confronti della concorrenza: il "mercato "in cui si muovono tutti gli Enti erogatori è caratterizzato da una forte concorrenza, che reca con sé aspetti positivi e negativi. Quelli positivi sono rappresentati dallo stimolo al miglioramento, alla trasparenza, alla crescita, al confronto, alla collaborazione. Quelli negativi possono essere rappresentati da una corsa al ribasso nei prezzi di acquisizione di fattori produttivi e servizi, a scapito della qualità, e dal discredito reciproco.
- 18. Responsabilità nei confronti dell'ambiente: la Fondazione manifesta la propria

consapevolezza ambientale sia con l'adesione alle più moderne e disciplinate forme di raccolta differenziata dei rifiuti, sia con l'attuazione di misure per la riduzione dell'inquinamento ambientale e in particolare con la ricerca e la messa in opera di forme di sfruttamento delle energie rinnovabili che hanno determinato concreta diminuzione delle emissioni nocive in atmosfera.

19. Responsabilità e rispetto di tutti gli Stakeholder verso la Fondazione: la Fondazione richiede a tutti i diversi Stakeholder il rispetto per la Fondazione stessa, per ciò che esprime attraverso la propria attività, per ciò che rappresenta nella realtà assistenziale del territorio. Pertanto, non sono considerati etici, e dunque da evitare, comportamenti che evidenzino l'uso improprio dei beni dell'Ente, o l'incoraggiamento di tali fatti con comportamenti conclamati e non corretti, o infine atteggiamenti opportunistici con sfruttamento dell'immagine della Fondazione.

3 DESTINATARI

Il rispetto dei principi sanciti nel presente documento è vincolante:

- per i rappresentanti ed amministratori della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso"
 onlus;
- per i dipendenti e collaboratori remunerati;
- per i volontari;
- per ogni altro soggetto, privato o pubblico, che, direttamente o indirettamente, stabilmente o saltuariamente, instauri, a qualsiasi titolo, rapporti o collaborazioni o prestazioni d'opera nell'interesse della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus.

Tali soggetti adegueranno il proprio comportamento ai principi, impegni e obiettivi sanciti nel presente Codice.

In nessun caso le regole e i principi del presente Codice potranno essere violati, anche qualora la violazione possa rappresentare un vantaggio o corrispondere ad un interesse.

Ad ogni destinatario verrà richiesta la conoscenza delle norme del presente Codice che presiedono e regolano l'ambito d'attività a cui il lavoratore o collaboratore è assegnato.

a. Dipendenti

Le procedure e gli obblighi contenuti nel Codice Etico devono considerarsi alla stregua di obblighi contrattuali assunti dal prestatore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104¹ c.c.

¹ Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Il Codice è corredato da un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle regole in esso contenute.

Tutti i dipendenti dovranno:

- agire in modo conforme alla legge e a quanto previsto dal Codice Etico;
- rivolgersi ai propri superiori in caso di dubbi sulle modalità d'applicazione del Codice Etico;
- agire nel rispetto delle politiche della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso"-onlus
 ;
- osservare le procedure interne;
- garantire la sicurezza, il comfort e la riservatezza degli ospiti;
- evitare situazioni che possano creare conflitti di interesse;
- utilizzare i beni della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" onlus secondo gli usi a cui sono destinati e per le finalità prefissate, seguendo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- evitare comportamenti che impediscano od ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione;
- astenersi dall'ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- evitare qualsiasi forma di regalie o omaggio che possa essere, anche indirettamente, interpretabile come eccedente le normali regole di cortesia;
- qualora riscontrassero violazioni del presente Codice, sono tenuti ad informare, per iscritto ed in maniera circostanziata, anche in forma anonima, l'Organismo di Vigilanza.

b. Dipendenti in posizione di responsabilità

Coloro che ricoprono tale ruolo dovranno:

- rappresentare, con il proprio comportamento, un esempio per tutti i dipendenti;
- promuovere l'osservanza delle norme del Codice;
- garantire la massima diffusione e conoscenza del Codice Etico
- operare affinché il rispetto del Codice sia avvertito come qualità fondamentale del lavoro effettuato;
- evitare di omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione Casa di Riposo "Città Abbiategrasso" onlus.

c. Collaboratori esterni e volontari

Coloro che ricoprono tale ruolo sono responsabili di:

- uniformare il proprio comportamento al rispetto delle norme del presente Codice Etico;
- promuovere la conoscenza del Codice Etico e vigilare, per quanto di propria competenza, sul rispetto delle regole contenute nel Codice Etico;

- rappresentare, con il proprio comportamento, un esempio per i colleghi;
- astenersi da comportamenti che si pongano in conflitto d'interessi con la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus;
- segnalare eventuali conflitti d'interesse con le finalità e gli scopi della Fondazione Casa di Riposo
 "Città di Abbiategrasso" onlus.

4 MODALITÀ D'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

La ricerca e la selezione del personale devono garantire l'assunzione delle migliori risorse umane per la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus. In particolare, al momento della scelta, dovrà essere valutato anche il grado di condivisione, da parte del candidato, dei principi sanciti nel Codice Etico.

La scelta non può essere dettata da favoritismi, nepotismi e clientelismi. In tali casi, chiunque sospetti pratiche sleali, è tenuto ad informare l'Organismo di Vigilanza.

5 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Sussiste un dovere generale di riservatezza, in capo a tutto il personale dipendente e ai collaboratori, in relazione alle informazioni di cui gli stessi vengano in possesso nell'esercizio delle proprie funzioni. Tali informazioni dovranno essere trattate compatibilmente con le finalità dell'ente e nel rispetto della riservatezza dei pazienti. È fatto divieto di divulgazione di dati sensibili all'esterno della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus, a meno che la richiesta non provenga dalle competenti Autorità.

Le informazioni qualificate come riservate non dovranno essere divulgate a persone non autorizzate e, in ogni caso, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Tali informazioni, qualora siano contenute in sistemi telematici o cartacei, dovranno essere protetti da un adeguato sistema di sicurezza, con utilizzo di password per i primi, attraverso la conservazione in armadi dotati di chiave, per i secondi.

In ragione della propria attività, la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus è destinataria di un numero elevato di dati sensibili e sensibilissimi. Tali dati dovranno essere trattati nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/03.

6 DOVERE DI IMPARZIALITÀ

Tutti i dipendenti e collaboratori dovranno agire liberi da pressioni o costrizioni da parte dei superiori o dei colleghi, che non siano imputabili ad esigenze lavorative, ovvero incompatibili con le finalità dell'ente o lesive della libertà e dignità personale.

I soggetti apicali non dovranno impartire ordini e disposizioni in contrasto con i principi, le finalità e l'attività della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus né dovranno porre in essere lusinghe o privilegi idonei a creare discriminazioni. Nessun dipendente dovrà essere oggetto di discriminazione sul luogo di lavoro.

In tali casi i soggetti interessati dovranno informare senza ritardo il proprio responsabile d'area e/o l'organismo di vigilanza.

Eventuali regalie provenienti da soggetti esterni, per ragioni legate all'attività della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus non potranno essere trattenute da un singolo ma dovranno essere poste a disposizione di tutto il personale. Nel caso in cui si tratti di beni indivisibili, gli stessi verranno utilizzati dal personale dell'area a cui la regalia era destinata.

7 CONFLITTO D'INTERESSI

Ogni decisione dovrà essere assunta esclusivamente nell'interesse preminente della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus. Tutto il personale dovrà evitare di porsi in situazioni di conflitto d'interesse con la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus o con i principi sanciti nel Codice Etico. Le scelte in nome e per conto della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus non dovranno, in nessun modo, essere influenzate dal perseguimento d'interessi personali.

È fatto divieto di assumere decisioni che, seppur garantiscano alla Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus un interesse o vantaggio, si pongano in contrasto con la legge o i principi del Codice Etico. Qualora la decisione debba essere assunta anche da coloro che si trovino in evidente situazione di conflitto, questi ultimi si asterranno dalla decisione comunicando la propria situazione di conflitto.

Chiunque venga a conoscenza di un conflitto d'interessi deve, senza ritardo, informare l'Organismo di Vigilanza.

8 UTILIZZAZIONE DEI BENI

L'utilizzazione dei beni di proprietà e a disposizione della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus deve avvenire secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il personale è tenuto ad utilizzare la strumentazione con la miglior efficienza possibile, anche secondo modalità che garantiscano una maggiore conservazione dei beni e dei macchinari nel tempo.

9 AMBIENTE E SICUREZZA

Tutti i dipendenti e, in genere, tutti coloro che operano per conto della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus, sono tenuti a promuovere politiche di conservazione e rispetto dell'ambiente. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme in materia di gestione e smaltimenti di rifiuti ospedalieri. Tutto il personale è invitato ad assumere comportamenti ecosostenibili.

10 GESTIONE E UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

La gestione dei sistemi informatici è effettuata dal personale ad esso preposto e secondo le norme dei contratti di licenza. Chiunque entri in possesso di informazioni riservate, anche al di fuori di ragioni di servizio, è tenuto a non divulgarle e a segnalare l'anomalia all'Organismo di Vigilanza. L'accesso ai sistemi informatici avviene solamente attraverso una password di riconoscimento, personale, in grado di identificare il soggetto agente. Chiunque riscontrasse anomalie nell'utilizzo della propria password è tenuto ad informare il responsabile del trattamento dei dati e/o l'Organismo di Vigilanza.

11 RAPPORTI ISTITUZIONALI

a. Con l'esterno

I rapporti con l'esterno sono esercitati e gestiti dai soggetti preposti. Chiunque non sia autorizzato a rilasciare dichiarazioni verso soggetti esterni dovrà astenersi dal comunicare qualsiasi dato riguardante la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus, anche se questo possa conseguire un vantaggio per la stessa. I rapporti con soggetti terzi sono improntati al rispetto della normativa nazionale ed internazionale vigente. In particolare è fatto assoluto divieto d'influenzare le decisioni di soggetti esterni attraverso promesse, regalie vantaggi di qualsiasi genere, anche se ciò possa rappresentare un vantaggio o un profitto per la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus.

La comunicazione di informazioni riguardanti lo stato patrimoniale ed economico della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus opera nel pieno rispetto delle regole del mercato e del proprio settore d'attività, promuovendo il rispetto delle regole contenute nel Codice Etico, nei confronti dei propri interlocutori.

b. Con gli Ospiti

Tutto il personale della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus è tenuto a osservare, nei rapporti con gli ospiti i principi contenuti nel presente Codice. In particolare l'attività del personale è finalizzata:

- al rispetto della persona e della dignità umana;
- alla somministrazione delle migliori cure possibili;
- al soddisfacimento, secondo la migliore scienza e tecnica a disposizione, dei bisogni degli ospiti;
- al recupero della persona, sia nella sfera psichica che in quella fisica;

- a fornire servizi assistenziali di qualità in linea con le aspettative e le necessità dell'ospite, al fine di garantire la migliore degenza possibile;
- a fornire le migliori cure nel pieno rispetto del principio del consenso informato;
- ad adottare politiche d'inclusione sociale;
- a garantire la riservatezza delle informazioni circa le patologie di cui gli ospiti sono portatori.

c. Con i Fornitori

Anche al fine di garantire il più elevato livello di soddisfazione dell'ospite è d'obbligo:

- individuare i fornitori attraverso criteri di efficienza, trasparenza, qualità ed economicità;
- prediligere coloro i quali abbiano adottato regole di comportamento similari a quelle adottate dalla Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus;
- evitare rapporti con soggetti che non forniscano idonee garanzie di rispetto dei principi della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus;
- non interloquire con soggetti che siano, o siano stati destinatari di provvedimenti dell'Autorità;
- non tessere rapporti con Cooperative, Fondazioni, società od altri soggetti giuridici che siano stati precedentemente condannati ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- non accettare omaggi o cortesie dai fornitori, salvo che siano di modico valore e conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.

d. Con la Pubblica Amministrazione, organizzazioni politiche e sindacali

La Pubblica Amministrazione è un interlocutore privilegiato della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus. È fatto divieto di anteporre le ragioni personali a quelle dell'Ente, da parte di coloro che agiscono in nome e per conto dell'Ente stesso. Il personale dipendente non autorizzato non può tessere rapporti con la PA senza la preventiva autorizzazione.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono improntati al perseguimento del benessere sociale della collettività. Nei rapporti con i funzionari pubblici è fatto divieto di adoperare pratiche commerciali sleali ovvero fare ricorso a regalie o altre tecniche idonee ad incidere sul rispetto reciproco. Nessun comportamento contrario al Codice Etico potrà essere adottato per favorire la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus nei rapporti con la PA, anche se ciò possa rappresentare un vantaggio per l'ente.

12 COMUNICAZIONI SOCIALI

La Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus deve essere amministrata e gestita secondo i principi di trasparenza e correttezza, assolvendo tutti gli obblighi di comunicazione che la legge prescrive e salvaguardando nel modo migliore il patrimonio sociale.

13 PROCEDURE ATTUATIVE

Per garantire una corretta interpretazione ed applicazione del Codice Etico viene nominato un Organismo di Vigilanza a cui compete di:

- comunicare la propria funzione e le proprie regole di funzionamento;
- promuovere l'emanazione delle linee guida in ciascun ambito d'attività della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus;
- favorire la divulgazione e la conoscenza del Codice Etico tra i dipendenti e i collaboratori della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus, anche attraverso la predisposizione di corsi e seminari a tema;
- valutare la gravità di ogni violazione del Codice e assumere gli adeguati provvedimenti;
- comunicare al Vertice i risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione di provvedimenti sanzionatori.

Tutti i dipendenti e collaboratori della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus che venissero a conoscenza di trasgressione del Codice Etico e/o delle leggi o di qualsiasi comportamento sospetto ovvero di qualsiasi procedura operativa sospetta, hanno l'obbligo di informare con tempestività l'Organismo di Vigilanza, il quale, garantendo anonimato e riservatezza, informerà il Vertice della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus e provvederà ad assumere i provvedimenti disciplinari più appropriati.

Ogni trasgressione al Codice Etico sarà punita con l'irrogazione di una sanzione disciplinare la quale verrà applicata in conformità con quanto previsto dall'art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

14 MODALITA' DI DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

Una copia del Codice Etico sarà consegnata a tutti i dipendenti e collaboratori della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus. Tutti i dipendenti saranno preventivamente informati dell'esistenza del Codice Etico attraverso un'adeguata corrispondenza nonché tramite l'affissione negli uffici e negli spazi comuni della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus.

Il Codice Etico sarà di libera consultazione e posto a disposizione del personale, dei collaboratori esterni, ospiti e fornitori presso gli uffici del personale e consultabile on-line all'indirizzo www.anffasabbiategrasso.it nell'apposita sezione dedicata.

D)SISTEMA DISCIPLINARE

1 LA FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'osservanza delle norme contenute nel Codice costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus, nonché parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste con riferimento agli altri Destinatari.

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma, lettera e) *ex* del D.Lgs. 231/2001, un aspetto essenziale nella messa a punto del Modello e ne garantisce l'effettività.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito della conclusione del procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

2 Misure verso i lavoratori dipendenti non dirigenti

La violazione delle regole di comportamento costituisce illecito disciplinare.

- a) Nel rispetto dell'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), le sanzioni irrogabili sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio di cui ai vigenti CCNL², e precisamente:
 - rimprovero verbale;
 - rimprovero scritto;
 - multa, non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL;
 - sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un ammontare di giorni non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL;
 - licenziamento per giusta causa.

Le condotte che rappresentano violazione del Modello sono:

- a) violazioni delle procedure interne previste dal Modello nell'espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso.
 Sanzioni previste:
 - rimprovero verbale;
 - rimprovero scritto;
 - multa, non superiore alle ore di retribuzione previste dal vigente CCNL specifico;
 - sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni (come previsto dal vigente CCNL specifico).
- b) Inosservanza delle procedure interne previste dal Modello, nell'espletamento di attività connesse alle aree di rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongano la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso"-onlus ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati. Sanzioni previste:
 - multa, non superiore alle ore di retribuzione previste dal vigente CCNL specifico;

² Rif. CCNL Funzioni locali (Art. 58) e CCNL UNEBA (Art. 72)

- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni (come previsto dal vigente CCNL).
- c) Omissione di comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Sanzioni previste:

- multa, non superiore alle ore di retribuzione previste dal vigente CCNL specifico;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni (come previsto dal vigente CCNL specifico).
- licenziamento per giusta causa, nel caso in cui la mancata segnalazione riguardi comportamenti che integrano i reati di cui agli artt. 24 e seguenti del Decreto e per i quali l'Ente venga sanzionato;
- d) Adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati.

Sanzioni previste:

- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni (come previsto dal vigente CCNL);
- licenziamento per giusta causa.
- e) Adozione, nell'espletamento delle attività connesse alle aree a rischio, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e tali da determinare la concreta applicazione a carico delle Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001. Sanzioni previste:
 - licenziamento per giusta causa.

3 Misure verso lavoratori dipendenti dirigenti

In caso di violazione delle procedure previste dal presente Modello, o di adozione, nell'espletamento delle attività connesse alle aree a rischio, di un comportamento non conforme, il Vertice provvede ad applicare nei confronti di tali responsabili le misure più idonee in conformità alle prescrizioni indicate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria.

4 Misure verso Amministratori e Revisori

In caso di violazione del presente Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione nonché del Collegio dei Revisori, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero il Collegio, che provvederà ad assumere le iniziative ritenute idonee secondo le indicazioni della vigente normativa.

5 Misure verso Fornitori, Professionisti, Collaboratori e Consulenti

In caso di comportamenti tali da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si potrà ricorrere, in relazione a quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, alla risoluzione del rapporto contrattuale. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso"-onlus, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

6 Le sanzioni per i volontari

Tenuto cono della particolarità del rapporto che lega tali soggetti alla Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso"-onlus , nel caso di violazione delle regole contenute nel Codice Etico, il volontario sarà sanzionato con l'allontanamento immediato dalla Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso"-onlus .

La stessa si riserverà la possibilità di agire contro il responsabile per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

7 Commisurazione della sanzione e della domanda di risarcimento del danno

Le sanzioni disciplinare verrà commisurata, nella logica dell'equilibrio tra comportamento e conseguenze, in relazione a:

- il livello di responsabilità e autonomia del dipendente o collaboratore o partner;
- l'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso e alla recidività dell'infrazione;
- la maggiore o minore difformità tra il comportamento richiesto e quello attuato;
- l'intenzionalità della condotta nonché la gravità della medesima, intesa come il livello di rischio a cui la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso"-onlus può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;
- alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del presente Modello.

Il sistema disciplinare è soggetto alla costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Vertice che sono responsabili della concreta applicazione delle misure disciplinari, su eventuale segnalazione dell'Organismo stesso.

E) PRINCIPI E MODALITA' OPERATIVE PER LE AREE A RISCHIO

1 PROCEDURE ADOTTATE

Coerentemente con il D.Lgs. 231/2001 e in relazione al settore di attività dell'Ente, in tabella è riportato l'insieme delle procedure a fronte dell'analisi dei potenziali rischi di commissione di reato al fine di prevenire comportamenti fraudolenti:

Area a Rischio	Procedura
Gestione e controllo sulle attività caratteristiche (filiera produttiva)	Procedura 1
Gestione e controllo in merito all'approvvigionamento di beni e servizi, che comprende oltre alla adeguata individuazione dei bisogni, la scelta dei fornitori	Procedura 2
Assetto organizzativo e gestione delle risorse umane	Procedura 3
Predisposizione delle comunicazioni dirette ai portatori di interesse della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria	Procedura 4
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Procedura 5
Richiesta e ottenimento dei finanziamenti pubblici	Procedura 6
Gestione delle politiche relative alla sicurezza, alla prevenzione e alla protezione nei luoghi di lavoro	Procedura 7
Gestione degli aspetti relativi alla tutela dell'ambiente e dei rifiuti	Procedura 8
Gestione e utilizzo degli strumenti informatici	Procedura 9
Modalità di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)	Procedura 10
Gestione dei rischi tributari	Procedura 11

1.1 Principi generali di comportamento

Tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti con la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus sono responsabili della corretta tenuta di comportamenti leciti. In modo particolare, essi dovranno:

- a) Astenersi da comportamenti non conformi, tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari.
- b) Astenersi da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.
- c) Tendere verso un comportamento corretto, integro e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività relative all'ambiente e alla sicurezza.

- d) Osservare le leggi e le procedure che disciplinano l'attività della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" onlus, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- e) Instaurare rapporti con la Pubblica Amministrazione mantenendo comportamenti corretti, integri e trasparenti. In modo particolare, in linea con i principi del Codice Etico, è vietato:
 - elargire denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
 - distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" onlus). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'ente. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
 - accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
 - riconoscere compensi in favore di consulenti e/o professionisti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.
- f) Tenere un comportamento corretto, integro e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire informazioni veritiere e appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" onlus. In ordine a tale punto, è fatto divieto:
 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus;
 - omettere la comunicazione di dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus.
- g) Osservare tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" onlus sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
- h) Assicurare il regolare funzionamento della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso"
 onlus e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla

gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto:

- tenere comportamenti che impediscano o ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei Revisori;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- i) Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge Consiglio di Amministrazione ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.
 In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

2 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Coerentemente con l'art. 6 D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle procedure adottate e del Codice Etico allo scopo di prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

In altri termini, l'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato sulla evoluzione delle attività e avere libero accesso a tutta la documentazione relativa alla gestione delle attività a rischio.

Eventuali criticità, carenze o inadempienze che possono determinare la commissione di reati ascritti al testo del D.Lgs. 231/2001 devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza per le opportune valutazioni.

3 PROCEDURE OPERATIVE SPECIFICHE

3.1 PROCEDURA 1. Gestione e controllo dell'attività caratteristica

1. Premessa

Il personale coinvolto nella gestione dei servizi, delle attività e degli eventi nell'ambito della RSA è responsabile di segnalare le criticità in merito all'organizzazione, alla gestione e al controllo facendo pervenire all'Organismo di Vigilanza, le eventuali non conformità.

Coerentemente con il Codice Etico, tutte le attività devono tenere conto delle direttive e delle Linee Guida della Fondazione che sono finalizzate, anzitutto, a garantire il massimo benessere degli ospiti, delle famiglie e dei conoscenti degli ospiti medesimi.

2. Responsabilità

Il Direttore, coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Vice Direttore, è responsabile di assicurare il rispetto dei principi della Fondazione. In modo particolare, è responsabile di garantire, nell'erogazione dei servizi, la presenza di personale preparato, in possesso dei requisiti di legge, sensibile alle problematiche dell'utente, dall'accoglienza, alla permanenza, alle uscite "programmate" eccetera. Tutto il personale è responsabile di assicurare il supporto ottimale delle esigenze di assistenza e, più in generale, di benessere degli ospiti e delle loro famiglie, garantendo:

- la massima disponibilità verso le esigenze d'informazione degli utenti e delle loro famiglie, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.
- La gestione dei servizi, delle attività e degli eventi, coerentemente con il Codice Etico e con il Codice Etico-Comportamentale.

3. Procedure operative

Il Direttore, coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Vice Direttore, garantisce:

- il raggiungimento dei risultati definiti e condivisi, sia in termini economici che di servizio e di sviluppo.
- L'assolvimento e il mantenimento dei requisiti di accreditamento previsti.
- La definizione, l'aggiornamento, la comunicazione a tutto il personale relativamente all'organizzazione delle attività.
- La gestione e il controllo del flusso degli utenti, delle liste d'attesa e della saturazione dei servizi.
- La gestione del processo di accoglienza, accettazione e dimissione dell'utente.
- L'adeguatezza della presa in carico dell'utente e della famiglia.
- La gestione dei servizi inerenti gli aspetti organizzativi e gestionali, il rapporto con il territorio, gli adempimenti normativi, il presidio delle attività e la vigilanza degli utenti.
- Il clima e la sicurezza del lavoro nonché l'adeguata comunicazione e integrazione tra le diverse professionalità presenti.

- La massima disponibilità del personale verso le esigenze d'informazione degli utenti e delle loro famiglie, nel rispetto delle normative per quanto riguarda gli aspetti connessi alla privacy.
- Il rispetto dei principi di lealtà, integrità, correttezza, trasparenza ed efficienza coerentemente con il Codice Etico e il pensiero della Fondazione.

Il Direttore, coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Vice Direttore, è inoltre responsabile di assicurare l'assoluta trasparenza e uguaglianza di trattamento degli utenti e delle famiglie degli utenti medesimi.

3.2 PROCEDURA 2. Gestione e controllo delle attività di approvvigionamento di beni e servizi

1. Responsabilità

Coerentemente con il Codice Etico e con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Direttore è responsabile della gestione e del controllo dell'approvvigionamento di beni e servizi. Il Direttore è altresì responsabile di coinvolgere tempestivamente il Consiglio di Amministrazione per i contratti e gli approvvigionamenti di rilievo.

Le attività di cui è responsabile il Direttore, coadiuvato per quanto di competenza dal Vice Direttore e dai referenti tecnici, sanitari o amministrativi, hanno le seguenti finalità:

- selezionare i potenziali fornitori di prodotti e servizi per individuare quelli che offrono le migliori garanzie riguardo la qualità delle forniture, la corretta gestione delle problematiche ambientali ed il rispetto di Leggi, regolamenti e normative vigenti;
- raggiungere la consapevolezza dei fornitori riguardo alla gestione ambientale e alla politica di qualità della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus;
- individuare il rapporto qualità/prezzo più conveniente per la Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus;
- predisporre le richieste di offerta e gli ordini di acquisto nel modo più efficace e completo possibile indicando tutti i dati tecnici necessari alla definizione delle forniture;
- sorvegliare costantemente sul livello di qualità e gestione ambientale dei fornitori attivi e mantenere aggiornate le relative registrazioni di monitoraggio;
- aggiornare l'anagrafica fornitori con annotazioni relative ad eventuali non conformità ambientali rilevate;
- attivare, coinvolgendo il Vice Direttore, le azioni opportune ai diversi livelli, in caso di non conformità rilevanti rilevate;
- garantire i controlli adeguati per la corretta liquidabilità delle fatture.

L'applicazione delle procedure sotto specificate garantisce l'attuazione di tali principi.

2. Procedure operative

Il Direttore, coadiuvato per quanto di competenza dal Vice Direttore e dai referenti tecnici, sanitari o amministrativi, assicura il corretto svolgimento delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi.

Il Direttore, coordinandosi con il Vice Direttore, è responsabile dell'adeguata messa a punto della contrattualistica con i Fornitori nel pieno rispetto dei principi di lealtà, integrità, correttezza, trasparenza ed efficienza coerentemente con il Modello Organizzativo, in particolare per quanto riguarda:

- definizione delle procedure interne per la selezione e gestione dei rapporti con i Fornitori;
- individuazione dei criteri oggettivi di competitività, qualità, economicità, prezzo, integrità nella scelta dei Fornitori;
- valutazione periodica dei Fornitori (tramite un adeguato modello Vendor Rating)

correttezza delle condizioni della contrattualistica.

Il Direttore, coadiuvato per quanto di competenza dal Vice Direttore e dai referenti tecnici, sanitari o amministrativi, e nel rispetto delle politiche e normative definite, è responsabile della corretta gestione delle seguenti attività operative:

- coordinamento dell'individuazione dei bisogni;
- individuazione e scelta del Fornitore;
- contrattualistica:
- gestione delle procedure di approvvigionamento;
- coordinamento ispezione del materiale in ingresso e in generale dei servizi acquisiti e coinvolgimento dei diversi responsabili per l'approvazione, al fine della liquidabilità delle fatture; la liquidazione delle fatture è di competenza del Vice Direttore.

Il Direttore, coordinandosi con il Vice Direttore, assicura che:

i contratti con professionisti esterni siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. In modo particolare, essi devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto della normativa stessa. In caso contrario il professionista è consapevole delle conseguenze in caso di violazione delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

3.3 PROCEDURA 3. Gestione dell'assetto organizzativo e delle risorse umane

1. Responsabilità

In linea con le scelte strategiche della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus, la missione, le linee d'indirizzo specifiche e le decisioni del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, coordinandosi con il Direttore Sanitario e il Vice Direttore, ha la responsabilità di segnalare al Consiglio di Amministrazione le esigenze di risorse per conseguire in maniera efficace gli obiettivi della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus.

Dette risorse comprendono le risorse umane, le necessità formative, la ricerca di fondi dedicati per la formazione eccetera. In modo puntuale e/o pianificato in sede di esame delle esigenze espresse, il Consiglio di Amministrazione, coordinandosi con il Direttore, si impegna a valutare le richieste e ad assegnare risorse qualificate atte a garantire, oltre alla corretta gestione dell'assetto organizzativo e delle risorse umane, la migliore integrazione a tutti i livelli, al fine di garantire la massima qualità dei servizi verso l'ospite.

2. Procedure operative

Coerentemente con le esigenze delle diverse Unità, il Direttore, coadiuvato dal Vice Direttore, individua e coordina la realizzazione delle azioni atte a garantire:

- l'adeguata gestione degli aspetti connessi al contratto di lavoro e alle necessarie attività negoziali, concordando obiettivi e strategie con il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rilievo;
- l'efficienza dell'assetto organizzativo a tutti i livelli, nel rispetto degli obiettivi definiti;
- l'adeguatezza del processo di gestione delle risorse umane, in linea con le normative esterne ed interne rilevanti, e l'adeguatezza del clima interno;
- la migliore copertura dell'assetto organizzativo, coerentemente con le decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- la più adeguata copertura dei ruoli in termini di competenze e capacità, nonché la finalizzazione di orientamenti e comportamenti professionali dei titolari dei ruoli stessi a tutti i livelli, assicurando:
 - o la responsabilizzazione di ciascuno sui compiti assegnati o comunque di competenza;
 - o il senso di appartenenza alla Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" onlus;
 - o l'integrazione efficace, tenendo sempre come riferimento primario il benessere degli ospiti;
- l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutto il personale in linea con le politiche specifiche della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus, la mission, le esigenze concretamente rilevate, le normative esterne e interne rilevanti;
- gli adeguati controlli in sede di assunzione del personale a contatto con minori secondo quanto previsto dal D.Lgs. 39/14;
- gli adeguati controlli continuativi per quanto riguarda i titoli di studio e le abilitazioni, la regolarità dei permessi di soggiorno per i lavoratori dei paesi terzi, i certificati penali per l'assunzione di persone per mansioni che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Per tutte le attività relative alla gestione e allo sviluppo del personale, a partire dalla selezione fino alla definizione delle politiche di retribuzione (compresi eventuali bonus) il Direttore, coordinandosi con il Vice Direttore, assicura la assoluta ininfluenza di aspetti che non riguardino le competenze professionali specifiche e/o i risultati conseguiti nella mansione o nell'incarico specifico assegnato, nonché gli orientamenti e i comportamenti professionali di cui sopra.

3.4 PROCEDURA 4. Predisposizione delle comunicazioni dirette ai portatori di interessi della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus

1. Responsabilità

Il Direttore, coadiuvato per quanto di competenza dal Vice Direttore e dai referenti amministrativi/contabili, ha la responsabilità della predisposizione del bilancio di esercizio e di tutti i report relativi alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale richiesti dal Consiglio di Amministrazione o da Enti terzi.

2. Procedure operative

Il Direttore, coordinandosi con il Vice Direttore referenti amministrativi/contabili:

- garantisce la definizione e l'utilizzo di normative e strumentazioni contabili che permettano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus;
- controlla la redazione di bilanci di verifica nonché l'effettuazione degli opportuni controlli per individuare eventuali errori (utilizzo di conti di contabilità errati, errori di imputazione importi ecc.);
- controlla che le fatture vengano emesse solo per prestazioni realmente erogate e che i pagamenti vengano effettuati solo da parte di soggetti autorizzati e nei limiti definiti. Provvede al blocco/sblocco dei pagamenti in caso di non conformità;
- garantisce che per la formulazione dei bilanci vengano correttamente definite e contabilizzate,
 o scritture di assestamento e rettifica quali:
 - operazioni di completamento e integrazione (fatture da emettere e da ricevere), interessi attivi e passivi, ratei attivi e passivi,
 - rettifiche di costi e ricavi da rinviare a futuri esercizi,
 - rettifiche di costi pluriennali,
 - valori stimati;
- garantisce la correttezza delle operazioni di riepilogo e chiusura di tutti i conti di contabilità generale;
- assicura che venga predisposto un file di supporto al bilancio, in modo che tutte le operazioni siano verificabili e documentate;
- assicura la predisposizione della bozza di bilancio civilistico da mettere a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori;
- assicura la predisposizione di una dichiarazione da inviare al Consiglio di Amministrazione per la convalida e da inviare, in copia, all'Organismo di Vigilanza, attestante:
 - la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza dei dati e delle informazioni contenuti nel bilancio e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione;

- o l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti e inesatti;
- o la predisposizione di un adeguato sistema di controllo, teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;
- il rispetto delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
 D.Lgs. 231/2001;
- segue la messa a punto del Bilancio Sociale;
- assicura il rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e integrità secondo i principi del Codice Etico di Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus.

3.5 PROCEDURA 5. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli Enti Pubblici

1. Responsabilità

Il Direttore, coadiuvato per quanto di competenza dal Vice Direttore, dal Direttore Sanitario e dai referenti tecnici, sanitari, sociali o amministrativi, è responsabile della gestione delle pratiche relative all'accreditamento e garantisce l'espletamento di quanto prescritto per i rimborsi da parte degli Enti Pubblici. È inoltre responsabile del coinvolgimento del Presidente e del Consiglio di Amministrazione per l'espletamento delle attività di loro competenza.

2. Procedure operative

Il Direttore, coadiuvato per quanto di competenza dal Vice Direttore, dal Direttore Sanitario e dai referenti tecnici, sanitari, sociali o amministrativi, ha la responsabilità di mantenere rapporti integri e trasparenti con gli Enti Pubblici individuando e implementando procedure e controlli che garantiscano il raggiungimento e il mantenimento degli standard funzionali che costituiscono requisiti di contratto per l'erogazione dei servizi socio-sanitari di competenza. In stretta collaborazione, il Vice Direttore è in particolare responsabile del perseguimento della massima correttezza amministrativa nonché della efficace copertura dei rimborsi da parte degli Enti Pubblici.

Il Direttore, coadiuvato per quanto di competenza dal Vice Direttore, dal Direttore Sanitario e dai referenti tecnici, sanitari, sociali o amministrativi, garantisce che i requisiti di accreditamento vengano rispettati, e garantisce inoltre l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie e assistenziali erogate dai servizi rispetto ai requisiti regionali e la loro coerenza con le dichiarazioni delle carte dei servizi.

Il Direttore, in quanto responsabile dell'intero processo, garantisce:

- la predisposizione della documentazione necessaria;
- la verifica costante e continuativa degli standard richiesti;
- la predisposizione e l'elaborazione dei dati necessari;
- il supporto per i controlli periodici e/o a richiesta;
- il coinvolgimento del Vice Direttore per l'emissione fatture.

Nel complesso delle attività, Il Direttore si adopera affinché:

- la sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici a seguito della partecipazione a gare ad evidenza pubblica sia condotta in conformità ai principi e disposizioni previste dalle procedure della Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus;
- in seguito a criticità di rilievo, o conflitto di interesse, che sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione sia informato l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato sulla evoluzione delle attività e avere libero accesso a tutta la documentazione relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.6 PROCEDURA 6. Richiesta e Ottenimento di finanziamenti

1. Responsabilità

Il Direttore coadiuvato per quanto di competenza dal Vice Direttore e dai referenti amministrativi/contabili è responsabile della gestione delle pratiche relative all'ottenimento di finanziamenti ed è altresì responsabile di coinvolgere tempestivamente il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di particolare rilievo.

2. Procedure operative

Il Direttore coadiuvato per quanto di competenza dal Vice Direttore e dai referenti amministrativi/contabili è responsabile di mantenere rapporti integri e trasparenti con gli Enti finanziatori e di perseguire massima correttezza amministrativa, individuando e implementando procedure atte all'ottenimento dei finanziamenti nel rispetto delle normative vigenti.

Il Direttore coadiuvato per quanto di competenza dal Vice Direttore e dai referenti amministrativi/contabili, in stretta collaborazione con il Direttore, si adopera affinché le attività poste in essere ai fini della richiesta di finanziamenti, possano garantire l'assolvimento dei requisiti previsti.

Il Direttore, in quanto responsabile dell'intero processo, assicura in particolare:

- l'analisi della documentazione di supporto alla domanda per l'ottenimento dei finanziamenti;
- la predisposizione della documentazione necessaria;
- la verifica costante e continuativa degli standard richiesti;
- gli opportuni contatti operativi con l'Ente proponente per eventuali verifiche o domande.

Il Direttore e il Consiglio di Amministrazione per l'analisi necessaria e l'approvazione definitiva. Prima di inviare tutta la documentazione all'Ente, Il Direttore informa l'Organismo di Vigilanza per gli opportuni adeguamenti.

Nel complesso delle attività che comportano l'interazione con soggetti pubblici o privati, Il Direttore si adopera affinché:

- la sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici a seguito della partecipazione a gare ad evidenza pubblica sia condotta in conformità ai principi e disposizioni previste dalle procedure dell'ente;
- in seguito a criticità di rilievo, o conflitto di interesse, che sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione sia informato l'Organismo di Vigilanza;
- i contratti con professionisti esterni siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. In modo particolare, essi devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto della normativa stessa. Il professionista è altresì consapevole delle conseguenze in caso di violazione delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

3.7 PROCEDURA 7. Gestione delle politiche relative alla Sicurezza, alla Prevenzione e alla protezione nei luoghi di lavoro

Premessa

Il D.Lgs. 81/08 ha notevolmente ampliato il campo di applicazione delle previsioni in ambito antinfortunistico e di tutela della salute sul luogo di lavoro, estendendole a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le classi di rischio e a tutte le tipologie di lavoratori (dipendenti, parasubordinati, autonomi, volontari ecc.). E importante evidenziare che l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 (introdotto dalla L. 123/07 e poi modificato dal D.Lgs. 81/08) ha creato una sostanziale connessione tra sicurezza sul lavoro e responsabilità amministrativa dell'ente. Infatti, i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, hanno rilevanza anche ai fini della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01, purché la loro commissione sia relazionabile a un interesse e/o un vantaggio per l'ente (vantaggio che potrebbe configurarsi anche in termini di risparmio delle spese necessarie ad adattare l'ambiente lavorativo alle previsioni del D.Lgs. 81/08).

Si fa esplicito richiamo all'art. 30 comma 4 del D.Lgs.81/08 ed ai reati 589 e 590 del c.p.

Responsabilità

Il Datore di Lavoro, come da art.2 del D.Lgs. 81/08, ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi al fine di tutelare tutto il personale e, in base a quanto rilevato, di prendere tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva e individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio.

Per la valutazione dei rischi si è applicata la seguente metodologia:

- individuazione dei processi principali che si sviluppano nel sito operativo,
- descrizione dei processi e analisi delle rispettive fasi operative,
- identificazione dei gruppi omogenei di lavoratori coinvolti nella fase in esame,
- identificazione delle fonti di pericolo presenti in ciascuna fase operativa,
- descrizione degli effetti potenziali di ciascuna fonte di pericolo sulla sicurezza e sulla salute del lavoratori, ove essa si manifesti,
- individuazione delle cause dell'esistenza delle fonti di pericolo,
- misure di prevenzione previste attualmente,
- attuale livello di rischio stimato per ciascun effetto potenziale calcolati in termini di Lr=PG (probabilità di accadimento x gravità delle conseguenze),
- azioni di miglioramento da attuare, responsabilità e tempi di attuazione,
- mezzi di protezione collettiva da predisporre,
- dispositivi di protezione individuale da assegnare ai lavoratori.

Il Datore di Lavoro è responsabile altresì di nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) per l'espletamento di tutte le attività che gli competono in forza della norma e delle successive modifiche e integrazioni.

In base all'art. 17 del D.Lgs. 81/08 citato, l'emissione del Documento di Valutazione Rischi e la nomina dell'RSPP sono compiti non delegabili da parte del Datore di Lavoro. Alla luce dell'art. 2 sopra citato, in mancanza di deleghe o procure institorie specifiche il Datore di Lavoro coincide con il Consiglio di Amministrazione. La nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione comporta la necessità di nuova nomina dell'RSPP.

Procedure operative

Il Datore di Lavoro è responsabile della valutazione dei rischi, coinvolgendo quando necessario il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

Il Datore di Lavoro, coadiuvato dal RSPP, è responsabile di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'articolo 17, esplicitando in maniera chiara:

- Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato.
- Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
- Programma delle misure opportune atte a garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza.
- Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
- Nomina del RSPP.
- Individuazione delle attività a rischio per i lavoratori che richiedono capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

A seguito dell'individuazione dei fattori di rischio e della loro valutazione, il Datore di Lavoro, coadiuvato dal RSPP, è responsabile di adoperarsi con le misure necessarie atte a garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle
 misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
 vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

•	a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché
	alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

• a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

3.8 PROCEDURA 8. Gestione degli aspetti relativi alla tutela dell'ambiente e dei rifiuti

Premessa

Per effetto del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, sono state ricomprese nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 (per mezzo dell'integrazione nel decreto dell'art. 25-undecies) alcune fattispecie di reati contro l'ambiente e, nello specifico, reati contro specie animali e vegetali protette, illeciti di distruzione di habitat all'interno di un sito protetto, di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di emissioni in atmosfera eccetera. Tali ipotesi di reato determinano la responsabilità amministrativa dell'ente in ogni caso in cui l'illecito sia stato posto in essere da un dipendente dell'azienda stessa, nell'interesse/vantaggio dell'ente; a carico degli enti sono previste sanzioni di carattere pecuniario, interdittivo, di confisca e di pubblicazione della sentenza. La legge 68 del 22 maggio 2015 ha aggravato le sanzioni, introducendo i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.

In linea con le previsioni normative contenute nel D.Lgs. 231/01, anche con riferimento ai reati ambientali, la predisposizione di adeguati modelli organizzativi ha efficacia esimente.

Responsabilità e procedure operative

Il Direttore e tutto il personale coinvolto presso la Fondazione sono responsabili di garantire il rispetto delle norme e delle procedure per la tutela dell'ambiente, compresa la gestione dei rifiuti. In modo particolare, coerentemente con il Codice Etico e con il Modello di Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/01, sono responsabili di identificare gli ambiti di attività in cui più alto è il rischio ambientale connesso all'operatività.

Ciascuno è responsabile di rispettare le norme a tutela dell'ambiente e di informare tempestivamente il responsabile di riferimento in caso di non conformità.

L'attività è coordinata e monitorata dal Responsabile Ufficio Tecnico e Manutenzione.

3.9 PROCEDURA 9 Gestione e utilizzo degli strumenti informatici

Premessa

Tra i reati per i quali il D.Lgs. 231/01 prevede il regime di responsabilità amministrativa dell'ente rientrano quelli informatici, ossia quegli illeciti compiuti per mezzo o nei confronti di un sistema informatico (IT).

Il sistema IT può, infatti, essere oggetto di un reato finalizzato a distruggere o manipolare l'elaboratore, piuttosto che a sottrarre o eliminare le informazioni o i programmi in esso contenuti; alternativamente, può rappresentare lo strumento attraverso il quale gli illeciti vengono compiuti, come nel caso delle frodi informatiche.

La Convenzione di Budapest del 2001, ratificata e resa esecutiva con la L. 18 marzo 2008, n. 48, ha cercato di fornire una soluzione al problema dei *computer crimes* prevedendo una specifica forma di responsabilità in capo agli enti dotati di personalità giuridica, alle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, quando tale particolare tipologia di illeciti sia commessa nel loro interesse o vantaggio. Questo è stato reso possibile mediante l'inserimento nel D.Lgs. 231/01 dell'art. 24-bis, denominato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che determina la necessità per gli enti di dotarsi di un adeguato Modello Organizzativo anche in relazione alla prevenzione dei reati informatici.

L'adozione di un adeguato Modello Organizzativo e la messa a punto di procedure atte a garantire la sicurezza delle informazioni, rappresentano certamente la soluzione per proteggere le informazioni sensibili: dai documenti in formato elettronico a quelli cartacei e agli strumenti informatici, fino alla conoscenza individuale dei singoli dipendenti.

Responsabilità

Il Responsabile Ufficio Tecnico e Manutenzione garantisce:

- Sicurezza fisica (da intendere in termini di infrastrutture, sistemi di continuità, sistemi di controllo degli accessi fisici).
- Sicurezza logica (dei sistemi di autenticazione e identificazione, impostazione dei firewall e gestione del sistema di e-mailing eccetera).
- Sicurezza organizzativa, attraverso un'opportuna definizione delle figure, dei ruoli e delle responsabilità delle risorse che, all'interno della Fondazione, sono responsabili della gestione della sicurezza informatica.
- Una definizione chiara delle procedure operative rilevanti per la gestione della sicurezza IT e
 per l'utilizzo sicuro delle risorse informatiche, con la redazione di una policy di utilizzo dei
 sistemi informatici (norme per l'uso corretto del personal computer, per la creazione di
 password sicure, per l'utilizzo di internet e della posta elettronica eccetera).
- Una pianificazione di opportune attività formative, finalizzate a incrementare la conoscenza e la competenza in materia di sicurezza IT degli addetti e degli utenti che operano sulle risorse informatiche.

Aspetti di carattere generale

Sono di proprietà di Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus tutti gli strumenti informatici, quali: personal computer, fissi e portatili, accessori e periferiche, software, applicazioni e qualunque altro strumento informatico utile all'attività della società.

In quanto strumenti di lavoro, l'utilizzo dei dispositivi informatici è inderogabilmente destinato ai fini dell'ente. Non è contemplato l'utilizzo personale degli strumenti di lavoro e ciascuno dovrà adoperarsi con diligenza. In caso di furto, guasto, danneggiamento o smarrimento, l'utilizzatore deve informare tempestivamente Il Vice Direttore e, in ogni caso, il suo diretto responsabile.

Coerentemente con la norma di legge sulla tutela del diritto d'autore, è espressamente vietato memorizzare, copiare, trasmettere e rendere disponibili programmi informatici e altre opere

dell'ingegno, o parti di esse, protetti dal diritto d'autore, ad eccezione del caso in cui sussista esplicitamente una specifica autorizzazione preventiva. In caso di violazione sono previste sanzioni di carattere civile e penale, oltre che sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

È fatto divieto divulgare o forzare le password di accesso a sistemi non di proprietà.

In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 relativo al Codice in materia di protezione dei dati, aggiornato con il nuovo decreto (D. Lgs. 101/2018) di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR), la registrazione dei dati personali, anche particolari, deve avvenire esclusivamente su server interni, ed è esclusa la memorizzazione in locale sul proprio computer.

La gestione di documenti cartacei contenenti dati particolari deve garantire la riservatezza del contenuto durante l'intero ciclo di utilizzo. Solo il personale autorizzato ha accesso a questi documenti che, quando non utilizzati, devono essere rigorosamente protetti dall'accesso non autorizzato.

Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus assicura la massima riservatezza e sicurezza dei dati e delle informazioni in proprio possesso, in osservanza della normativa in materia.

3.10 PROCEDURA 10. Modalità di segnalazione delle violazioni (cd. "Whistleblowing")

1. Premessa

La legge 30 novembre 2017 n. 179 prevede disposizioni che tutelano gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità previsti dal D.Lgs. 231/2001 di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro e collaborazione.

In particolare, l'articolo 2 della legge in oggetto integra l'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilendo quanto segue:

- i modelli di organizzazione e gestione dell'ente devono prevedere uno o più canali, di cui almeno uno con modalità informatiche, per consentire ai soggetti di cui all'articolo 5 ex D.Lgs. 231/2001 di presentare segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del modello stesso. Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione. Sono quindi nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, nonché il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- il sistema disciplinare adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 deve prevedere sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;
- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro sia dal segnalante che dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

L'articolo 3 della legge in oggetto circoscrive l'ambito in cui il segnalante incorre in responsabilità. In particolare, è stabilito che le segnalazioni in oggetto dal cui contenuto emerge un leale spirito di partecipazione all'interesse all'integrità dell'ente, nonché al controllo e alla prevenzione di illeciti e fatti nocivi, costituisce giusta causa di rivelazione di informazioni riservate.

Diversamente, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza la segnalazione di informazioni riservate legate ad un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente interessato. Costituisce, altresì, violazione dell'obbligo di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, la segnalazione di informazioni oggetto di segreto effettuata con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito, come, ad esempio, la segnalazione effettuata mediante un canale diverso da quelli specificamente predisposti.

2. Responsabilità e Procedure operative

Il dipendente o collaboratore di Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus che intende segnalare all'Organismo di Vigilanza condotte illecite o violazioni del modello ex D.Lgs. 231/2001 deve utilizzare, a tal fine, esclusivamente il seguente canale:

Invio della segnalazione all'indirizzo di posta elettronica m.cappelletti@mecasas.it

Tale casella di posta elettronica garantisce la massima riservatezza.

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Dalla segnalazione deve risultare obbligatoriamente l'identità del segnalante. Non saranno quindi prese in considerazione eventuali segnalazioni anonime.

L'Organismo di Vigilanza garantisce ex lege la totale riservatezza dell'identità del segnalante.

Il dipendente o collaboratore, che segnala condotte illecite o violazioni al Modello di Organizzazione e Gestione dell'Ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa che potrebbe avere effetti negativi sul suo operato o che potrebbero configurarsi quali atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro.

Nel caso fossero violate le misure di tutela del segnalante e nel caso di segnalazioni fatte con dolo o colpa grave che dovessero risultare manifestamente infondate Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - onlus è legittimata all'adozione di sanzioni disciplinari così come previsto dal sistema disciplinare.

3.11 PROCEDURA 11. Gestione dei rischi tributari

1. Premessa

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019, ha convertito con modificazioni il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" introducendo importanti novità in materia di reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti. Il provvedimento ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-quinquiesdecies "Reati tributari" che prevede cinque diverse fattispecie di reato presupposto.

Mappando i processi aziendali maggiormente esposti al rischio di commissione delle nuove fattispecie di reato presupposto, si rileva che si tratta di un rischio trasversale, che potenzialmente coinvolge diverse aree aziendali, quali ad esempio:

- Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Gestione delle operazioni societarie
- Tenuta delle scritture contabili
- Gestione della tesoreria
- Amministrazione del personale
- Presentazione delle dichiarazioni fiscali

Si ritiene pertanto di potenziare i presidi di controllo già in essere e di implementare questa procedura trasversale ai processi aziendali coinvolti.

2. Responsabilità

Il Vice Direttore coadiuvato dai referenti amministrativi/contabili coordina il processo di gestione dei rischi tributari, sotto la responsabilità del Direttore.

3. Procedure operative

Il Vice Direttore coadiuvato dai referenti amministrativi/contabili ha la responsabilità della gestione del ciclo passivo, in particolare effettuando un controllo delle fatture a monte del processo.

In riferimento all'acquisto di materiali e prodotti assumono particolare importanza i seguenti presidi di controllo:

- Comprovare l'esistenza dei fornitori (richiedendo visure camerali) e aggiornare l'anagrafica dei fornitori;
- Svolgere verifiche sull'operatività dei fornitori ed effettuare una valutazione periodica degli stessi (vendor rating);
- Effettuare verifiche sui prezzi di acquisto, che devono essere coerenti con il mercato;
- Accertare la qualifica della controparte e verificare che non esistano soggetti interposti (per evitare finzione soggettiva);
- Conservare correttamente tutta la documentazione;

 Verificare le prestazioni ricevute e la congruità delle fatture; coordinare l'ispezione del materiale in ingresso e coinvolgere diversi responsabili per l'approvazione, ai fini della liquidabilità delle fatture.

Per quanto riguarda invece l'acquisto di servizi (consulenze, ecc.), occorrerà assicurare che:

- I contratti con i professionisti esterni siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- I contratti con i professionisti esterni contengano apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto della normativa stessa. In caso contrario il professionista è consapevole delle conseguenze in caso di violazione delle norme di cui al D. Lgs.231/2001;
- L'aspetto economico della prestazione sia coerente con il mercato e trovi adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto.

Per quanto riguarda la gestione del ciclo attivo, il Vice Direttore, coadiuvato dal Direttore Sanitario (Schede SOSIA) e dalla Assistente Sociale (appropriatezza) ha il compito di:

- Controllare il rispetto degli standard funzionali richiesti per l'ottenimento e il mantenimento dei requisiti contrattuali sottoscritti nell'ambito dell'erogazione dei servizi socio-sanitari
- Verificare le prestazioni effettuate;
- Conservare correttamente tutta la documentazione relativa alle prestazioni effettuate;
- Prestare attenzione ai soggetti interposti.

Il Vice Direttore ha inoltre il compito di verificare la correttezza e l'adeguatezza delle "note spese" del personale.

Il Vice Direttore coadiuvato dai referenti amministrativi/contabili ha la responsabilità delle tenute contabili e della predisposizione dei calcoli tributari.

Il Vice Direttore ha quindi il compito di sovraintendere tutto il processo di gestione del rischio di reati tributari, ed in particolare ha la responsabilità dei seguenti presidi di controllo:

- Verifica delle operazioni societarie e rispondenza con la realtà, verifica dei soggetti coinvolti, raccolta e verifica della documentazione a supporto delle operazioni;
- Modalità e tenuta delle scritture contabili, individuazione delle risorse aziendali incaricate della tenuta e verifica delle stesse, verifiche periodiche sulla corretta tenuta delle scritture contabili;
- Verifica che le compensazioni avvengano con crediti tributari esistenti e spettanti e che i contributi vengano regolarmente versati;

Nella gestione della tesoreria, il Vice Direttore si fa garante del rispetto delle normative rilevanti in materia. In particolare, come già evidenziato, si richiede un'adeguata identificazione dei clienti e dei fornitori e una corretta conservazione della relativa documentazione. Si richiede inoltre la verifica e l'effettuazione di pagamenti ai soggetti che siano effettivamente controparti della transazione commerciale.

F)Disegno organizzativo

ORGANIGRAMMA FONDAZIONE

